

581.**Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Ordini del giorno	43
Missioni valevoli nella seduta del 10 dicembre 2025.....	3	Interrogazioni a risposta immediata	81
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Iniziative per il potenziamento delle risorse umane e finanziarie destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità, al fine di garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza – 3-02373	81
Annunzio di petizioni.....	5	Iniziative per contrastare l'aumento della criminalità urbana, con particolare riferimento al rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine – 3-02374	81
Documenti ministeriali (Trasmissione)	8	Risultati dell'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi nei contesti urbani in relazione all'istituzione delle cosiddette zone rosse – 3-02375.....	82
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio).....	8	Iniziative per rafforzare l'organico delle forze di polizia a Roma, anche al fine di contrastare strumentalizzazioni estremiste nei confronti degli stranieri sul tema della sicurezza, alla luce della recente iniziativa di Forza Nuova nel quartiere romano di Torpignattara – 3-02376	83
Atti di controllo e di indirizzo.....	8		
Disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica (A.C. 2678-A)	9		
Parere della I Commissione.....	9		
Articolo unico; Articoli del decreto-legge	9		
Modificazioni apportate dalla Commissione..	16		
Proposte emendative.....	29		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Iniziative per la tutela e la promozione del diritto alla famiglia – 3-02377	84	rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco – 3-02379	85
Iniziative per politiche organiche volte a contrastare il declino demografico del Paese – 3-02378	84	Effetti del bando volto ad incentivare l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, con particolare riferimento alle aree interne e alle periferie – 3-02380	86
Ulteriori iniziative per la promozione in termini economici e culturali del settore agro-alimentare, con particolare riferimento alla candidatura della cucina italiana alla Lista		Iniziative di competenza nell'ambito dei programmi di cooperazione previsti dal Piano Mattei – 3-02381	86

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 10 dicembre 2025.**

Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sporriello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Urzì, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.

(*Alla ripresa pomeridiana della seduta*).

Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio,

Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sporriello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Urzì, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 dicembre 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCERRA ed altri: « Modifiche agli articoli 5 e 119 della Costituzione in materia di tutela della coesione territoriale e di promozione del riequilibrio tra le diverse aree del Paese » (2732);

RIZZETTO: « Disposizioni in materia di obbligatorietà dell'utilizzo dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva » (2733);

DE MARIA e BATTILOCCHIO: « Istituzione del servizio civile per pensionate e pensionati attivi » (2734).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 9 dicembre 2025 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1518. – « Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario » (*approvato dal Senato*) (2735).

In data 10 dicembre 2025 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1706. – « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile » (*approvato dal Senato*) (2736).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottocommissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: « Disposizioni in materia di formazione e aggiornamento dell'“Archivio delle nomine” di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 » (2707) *Parere delle Commissioni V, X e XI*.

S. 1541. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAN e GASPARRI: « Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione Siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge

costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l'ufficio di deputato regionale » (approvata, in prima deliberazione, dal Senato) (2729) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

II Commissione (Giustizia):

VARCHI: « Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di apologia e istigazione relative a fatti, metodi, principi o comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso o di componenti delle medesime » (2661) *Parere delle Commissioni I, V, VII e IX*.

VI Commissione (Finanze):

SCERRA ed altri: « Disposizioni concernenti il rimborso delle imposte indebitamente versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa » (2674) *Parere delle Commissioni I, II e V*.

VIII Commissione (Ambiente):

ZIELLO ed altri: « Disposizioni in materia di vigilanza zoofila ambientale volontaria » (2571) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

BARABOTTI ed altri: « Modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica » (2639) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

BARABOTTI ed altri: « Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di disciplina delle attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali e di gestione dei sedimenti » (2640) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

XI Commissione (Lavoro):

SPORTIELLO: « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità e di paternità obbligatorio » (2039) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII, XIII e XIV.*

FENU ed altri: « Disposizioni concernenti l'accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori che hanno subito il trapianto di un organo o sono affetti da diabete » (2468) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti):

RAVETTO ed altri: « Disposizioni e delega al Governo in materia di tutela dell'identità digitale e della rappresentazione sintetica delle persone fisiche » (2601) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X e XIV.*

Annunzio di petizioni

Moreno Sgarallino, da Roma, chiede:

la realizzazione di repliche, anche virtuali, dei luoghi di maggiore interesse turistico (1349) — *alla X Commissione (Attività produttive);*

iniziate per migliorare i servizi di assistenza telefonica degli uffici pubblici (1350) — *alla I Commissione (Affari costituzionali);*

misure diverse contro i borseggiatori (1351) — *alla II Commissione (Giustizia);*

che i ricavi derivanti da reati di microcriminalità siano soggetti a tassazione (1352) — *alla VI Commissione (Finanze);*

che nelle scuole dell'infanzia si pratichino giochi manuali (1353) — *alla VII Commissione (Cultura);*

nuove norme in materia di sindacati confederali (1354) — *alla XI Commissione (Lavoro);*

misure più stringenti per contrastare i fenomeni di hackeraggio (1355) — *alla IX Commissione (Trasporti);*

norme in materia di responsabilità di chi manifesta contro la realizzazione di opere pubbliche (1356) — *alla II Commissione (Giustizia);*

l'introduzione del divieto di indossare il burqa (1357) — *alla I Commissione (Affari costituzionali);*

iniziate per assicurare che le campagne pubblicitarie non veicolino messaggi mortificanti per le donne e tutelino i minori (1358) — *alla X Commissione (Attività produttive);*

nuove norme in materia di interruzione volontaria della gravidanza (1359) — *alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);*

interventi per evitare che i pini marittimi costituiscano un pericolo a causa dei forti venti (1360) — *alla XIII Commissione (Agricoltura);*

il rafforzamento dei controlli nei mercati rionali (1361) — *alla X Commissione (Attività produttive);*

iniziate per promuovere il rispetto dei diritti umani (1362) — *alla III Commissione (Affari esteri);*

Francesco Di Pasquale, da Cancelllo ed Arnone (Caserta), chiede:

interventi per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nel corso delle feste natalizie (1363) — *alla I Commissione (Affari costituzionali);*

che le abitazioni e i terreni che non producono reddito siano esclusi dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (1364) — *alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali);*

iniziate per contrastare il voto di scambio (1365) — *alla I Commissione (Affari costituzionali);*

limiti più stringenti per il pignoramento dei conti correnti e degli immobili (1366) — *alla II Commissione (Giustizia);*

interventi per lo sgombero immediato degli immobili occupati abusivamente (1367) – *alla II Commissione (Giustizia)*;

che gli organizzatori di manifestazioni pubbliche debbano pagare un importo a titolo di occupazione del suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti (1368) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

l'istituzione della Giornata dei valori e l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno della *movida*, nonché interventi per contrastare il medesimo fenomeno (1369) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

l'istituzione della Giornata della buona pubblica amministrazione del ruolo costituzionale dei cittadini (1370) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

nuove norme in materia di tassa sui rifiuti e di gestione dei rifiuti urbani (1371) – *alle Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente)*;

chiede un incremento delle pensioni per tenere conto dell'aumento del costo della vita e un ampliamento delle esenzioni per l'acquisto di farmaci (1372) – *alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)*;

norme internazionali a tutela dei diritti dei popoli, dell'agricoltura, dell'ambiente e delle acque (1373) – *alla III Commissione (Affari esteri)*;

interventi a tutela della libertà di stampa (1374) – *alla VII Commissione (Cultura)*;

l'istituzione del Ministero del Sud (1375) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

Michele Vecchione, da Villa Lagarina (Trento), chiede l'istituzione della Giornata nazionale delle donne vittime di femminicidio (1376) – *alla II Commissione (Giustizia)*;

Stefano Fuschetto, da Gallarate, chiede:

di consentire a supermercati e ristoranti di donare il cibo in eccesso ai biso-

gnosi (1377) – *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

di non escludere i celiaci dai concorsi delle Forze armate (1378) – *alla IV Commissione (Difesa)*;

la limitazione del numero di mandati per le candidature alle elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee (1379) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro (1380) – *alla VII Commissione (Cultura)*;

l'abolizione dei *test INVALSI* (1381) – *alla VII Commissione (Cultura)*;

Marco Calandrino, da Bologna, e altri cittadini chiedono norme in materia di reversibilità degli indennizzi per i talomidici (1382) – *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

Andrea Capra, da Rovigo, chiede l'abolizione o la riforma dell'istituto della pena pecuniaria (1383) – *alla II Commissione (Giustizia)*;

Alessio Paiano, da Cavallino (Lecce), chiede una revisione dei criteri che presiedono alla concessione dei *bonus* e delle altre agevolazioni vigenti (1384) – *alla V Commissione (Bilancio)*;

Orlando Masiero, da Fiesso d'Artico (Venezia), chiede l'introduzione della tracciabilità totale dei pagamenti e una complessiva riforma del sistema fiscale (1385) – *alla VI Commissione (Finanze)*;

Riccardo Fabbricatore, da Marano di Napoli (Napoli), chiede nuove norme in materia di età del consenso ai rapporti sessuali (1386) – *alla II Commissione (Giustizia)*;

Francesco Bassi, da Roma, chiede norme per migliorare la tutela del diritto di difesa nell'ambito del rapporto con il proprio avvocato difensore (1387) – *alla II Commissione (Giustizia)*;

Nazareno Elia Rendesi, da Monzuno (Bologna), e altri cittadini chiedono:

l'introduzione di nuove forme di *referendum* sugli atti urgenti adottati dal Governo e sui provvedimenti aventi un forte impatto sui diritti fondamentali (1388) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

l'introduzione di nuove forme di *referendum* sugli accordi internazionali aventi conseguenze finanziarie (1389) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero e dei cittadini fragili (1390) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

l'introduzione del principio costituzionale di non regressione nel campo dei servizi pubblici (1391) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

norme costituzionali in materia di sciopero (1392) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

nuove norme costituzionali in materia di candidabilità alle elezioni (1393) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

Nicola D'Attolico, da Bussolengo (Verona), e numerosi altri cittadini chiedono una serie di misure per migliorare la condizione lavorativa degli infermieri (1394) – *alla XI Commissione (Lavoro)*;

Simona Bientinesi, da Campiglia Marittima (Livorno), e altri cittadini chiedono che siano retribuiti i periodi di congedo straordinario previsti per i lavoratori affetti da gravi patologie (1395) – *alla XI Commissione (Lavoro)*;

Roberto di Gaetano, da Vecchiano (Pisa), e altri cittadini chiedono:

nuove norme in materia di trattamento economico dei parlamentari e dei membri del Governo (1396) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

norme straordinarie per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e per prevenire le false denunce (1397) – *alla II Commissione (Giustizia)*;

Giovanni Iacco, da Foggia, e altri cittadini chiedono benefici economici e previdenziali per il personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (1398) – *alla XI Commissione (Lavoro)*;

Antonio Beninati, da San Giovanni la Punta (Catania), e altri cittadini chiedono che i cittadini che hanno comprato un immobile adibito a prima casa durante l'emergenza pandemica e non sono riusciti a cambiare residenza nel corso del 2020 non siano tenuti al pagamento dell'IMU per il periodo compreso tra l'acquisto e il cambio di residenza (1399) – *alla VI Commissione (Finanze)*;

Giuliano Urbani, da Baschi (Terni), e altri cittadini chiedono interventi urgenti contro l'aumento dei furti d'auto, dei furti di componenti, dei danneggiamenti e del degrado urbano derivante da attività notturne incontrollate (1400) – *alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)*;

Giovanni Bello, da Ferrara, e altri cittadini chiedono:

la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (1401) – *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

iniziativa per giungere alla rimozione degli ordigni atomici che sarebbero custoditi nelle basi di Aviano (Pordenone) e di Ghedi (Brescia) (1402) – *alla III Commissione (Affari esteri)*;

Giuliano Crifò, da Messina, e altri cittadini chiedono che il master universitario di primo livello in osteopatia sia riconosciuto come titolo valido per la cura e la prevenzione delle disfunzioni somatiche (1403) – *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

Giuseppina Russo, da Castelvetro (Modena), e altri cittadini chiedono un riscatto agevolato della laurea in scienze infermieristiche (1404) – *alla XI Commissione (Lavoro)*;

Emilio Manaò, da Sommatino (Caltanissetta), e altri cittadini chiedono l'istituzione di un sistema di autotutela e rappresentanza assistita nel processo penale, civile e amministrativo (1405) — *alla II Commissione (Giustizia);*

Melissa Righi, da Arezzo, e altri cittadini chiedono un aumento dello stipendio degli operatori sociosanitari (1406) — *alla XI Commissione (Lavoro);*

Marco Gavagnin, da Cologno Monzese (Milano), e altri cittadini chiedono un intervento normativo per limitare l'eccessiva diffusione delle cessioni di credito, nonché l'azzeramento delle commissioni sui pagamenti con carte di debito o ricaricabili (1407) — *alla VI Commissione (Finanze).*

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, autorizzata, in data 22 ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-*quinqüies*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo dal 31 gennaio al 23 ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 9 dicembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (COM(2025) 691 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame del regolamento (UE) 2019/125, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2025) 748 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2025, N. 156,
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA
(A.C. 2678-A)**

A.C. 2678-A – Parere della I Commissione

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2678-A – Articolo Unico

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

Articolo 1.

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina)

1. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 86,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi.

2. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Nelle more dell'aggiornamento del Contratto di Programma parte servizi, RFI è autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità ivi indicate.

4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'*Economic Resilience Action (ERA) Program* della *International Finance Corporation (IFC)*, con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 2.

(Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27

dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2025. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2.026.830 euro annui a decorrere dal medesimo anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 81.126.830 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 3.

(*Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute*)

1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai cronoprogrammi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

2. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di miglioramento genetico

sulle principali specie di interesse zootecnico, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025.

3. All'articolo 1, comma 276, lettera *a*), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 » sono soppresse.

4. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT, di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla delibera CIPESS del 29 novembre 2024, all'articolo 1, comma 607, della legge 31 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2025 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2030 ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 4.

(*Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »*)

1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole « euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. » sono sostituite dalle seguenti: « euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. ».

2. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14, lettera a), è sostituito dal seguente « quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 »;

b) il comma 14, lettera b), è sostituito dal seguente « quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo culturale Spa rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 »;

c) il comma 14, lettera c), è sostituito dal seguente « quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025 a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ».

3. All'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole « Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, » sono inserite le seguenti: « allo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

4. Le risorse destinate alla società Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù.

5. È autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-

legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipula da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convezioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, dell'« Arena PalaItalia Santa Giulia », utilizzato per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

6. Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, possono incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 50 per cento è acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalità di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi)

1. Al fine di far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, è assegnato un contributo, fino all'importo massimo di 110 milioni di euro per l'anno 2025, al Ministero della salute, da destinare al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni.

2. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari, è attribuito dal Ministero dell'interno, per l'anno 2025, previa istanza dell'ente interessato, un contributo fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nei limiti dell'importo dei medesimi debiti.

3. Ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA è concessa un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei limiti dell'importo dei debiti *pro-quota* dei comuni aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli Comuni ed è restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare

alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 febbraio 2013, n. 33, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La somma di euro 21.522.800, a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, viene riconosciuta all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonché a favore dell'Associazione Nazionale della Croce rossa italiana, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo alla data dell'entrata in vigore della norma. I crediti già ammessi allo stato passivo a favore dell'Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana, ammontanti a euro 2.807.220,34, nonché i crediti a favore dei Comitati locali e provinciali o loro aventi causa, ammontanti a euro 18.715.579,66,

sono pertanto estinti dalla massa passiva per la somma complessiva di euro 21.522.800, salvo eventuale conguaglio da restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso in essere su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'Associazione della Croce Rossa italiana e dei Comitati Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente norma nello stato passivo passati in giudicato e liquidati sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore. ».

2. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2014, n. 135, sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

3. I crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore della presente norma, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalità già previste dall'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 17.

Articolo 7.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5 e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi plurienziali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a euro 352.026.830 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni di euro;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 27,792 milioni di euro;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni di euro;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 14,323 milioni di euro;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni di euro;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 769.000;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 5,311 milioni di euro;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni di euro;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni di euro;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 21.063.830;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 41,221 milioni di euro;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 6,580 milioni di euro;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 24,574 milioni di euro;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 25,210 milioni di euro;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 9,953 milioni di euro;

h) quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni di euro;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 26,167 milioni di euro;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni di euro;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 16,491 milioni di euro;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni di euro;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni di euro;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 14,667 milioni di euro;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni di euro;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni di euro;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 15,907 milioni di euro;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 22,485 milioni di euro;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 318.000;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 44.000;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 28.369 milioni di euro;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 11.632 milioni di euro;

i) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

l) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

m) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

n) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

o) quanto a euro 723.708.000 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto.

2. Ad eccezione di quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato n. 1
(Articolo 7, comma 1, lettera o))

Importi in euro in termini di competenza e cassa

<i>Stato di previsione</i>	2025	A decorrere dal 2026
MISSIONE/programma		
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>		
23. Fondi da ripartire (33)		
23.1 Fondi da assegnare (1)	170.000.000	
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	553.708.000	
<i>Ministero dell'università e della ricerca</i>		
1. Ricerca e innovazione (17)		
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)		1.526.830
2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)		
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)		500.000
TOTALE	723.708.000	2.026.830

A.C. 2678-A — Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della società Rete ferroviaria italiana (RFI)» e le parole: «programma parte» sono sostituite dalle seguenti: «programma – parte»;

al comma 2, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della società RFI»;

al comma 3, le parole: «Contratto di Programma parte servizi, RFI» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di programma – parte servizi, la società RFI S.p.A.»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A.».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « del Fondo » sono inserite le seguenti: « di garanzia per la prima casa, »;

al comma 2, dopo le parole: « Il Fondo » sono inserite le seguenti: « per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026 »;

al secondo periodo, le parole da: « di 2.026.830 euro » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026 »;

al comma 4, le parole: « euro 81.126.830 per l'anno 2025 ed euro » sono sostituite dalle seguenti: « euro 83.523.830 per l'anno 2025 e a euro ».

*All'articolo 3:**al comma 1:*

al primo periodo, la parola: « PNRR » è sostituita dalle seguenti: « Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » e le parole: « pena la revoca delle risorse » sono sostituite dalle seguenti: « a pena di revoca del finanziamento »;

al secondo periodo, dopo le parole: « uno o più decreti » è inserita la seguente: « adottati »;

al comma 2, dopo le parole: « di miglioramento genetico » è inserita la seguente: « esercitata »;

al comma 3, dopo le parole: « le parole » è inserito il seguente segno di interpunkzione: « : » e le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e 2024, »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 21, comma 5, della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: “anche se derivato da dolo dell'operatore o

dei” sono sostituite con le seguenti: “cagionato dall'operatore o dai” »;

al comma 4, la parola: « ISMETT » è sostituita dalle seguenti: « dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo », dopo le parole: « 23 gennaio 2025 » è inserito il seguente segno di interpunkzione: « , »; le parole: « delibera CIPESS del 29 novembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 82/2024 del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025 », le parole: « 31 dicembre 2014, n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « 23 dicembre 2014, n. 190 » e le parole: « , » sono sostituite » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di consentire il completamento del nuovo progetto di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante l'adozione di terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e di far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia, è autorizzata la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate alla regione Lombardia, previo parere favorevole della regione medesima. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma degli investimenti da effettuare. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione dei contributi è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

4-ter. Le regioni a statuto ordinario che in ciascuno degli ultimi tre anni hanno registrato un saldo positivo di parte cor-

rente di lettera A2, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto della gestione formalmente approvato, hanno conseguito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario e hanno rispettato i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, dall'anno 2026 possono destinare annualmente alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'assunzione di personale sanitario con contratti di lavoro a tempo determinato o all'incremento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale del comparto per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni.

4-quater. Al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli *asset* pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti dalla società Investimenti immobiliari italiani – società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR Spa) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

alla rubrica, dopo la parola: « investimenti » sono inserite le seguenti: « , economia dello spazio ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. — (*Disposizioni urgenti per l'utilizzo di fondi del PNRR da parte degli enti locali*) — 1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per il completamento degli interventi compresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel Piano di cui al comma 2. Qualora gli interventi siano beneficiari di risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del presente decreto, si applica la disciplina del medesimo Fondo”.

Art. 3-ter. — (*Disposizioni urgenti per garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*) — 1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferite ad annualità precedenti al 2025 e non ancora liquidate, è autorizzata la spesa complessiva di 12.341.000 euro per l'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per fronteggiare le contingenti esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, è autorizzata la spesa di 12.659.000 euro per l'anno 2025

per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario dovuto allo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro nel corso dell'anno 2025.

3. Per il maggiore impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso tecnico urgente anche per fronteggiare le emergenze locali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 per la corresponsione di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

4. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 61 milioni di euro, per l'anno 2025 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:

a) Polizia di Stato: 29,28 milioni di euro;

b) Arma dei carabinieri: 18,3 milioni di euro;

c) Corpo della Guardia di finanza: 10,98 milioni di euro;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,44 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della quota

per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

d) quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

e) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'era-

Art. 3-quater. — (*Disposizioni in materia di edilizia sanitaria*) — 1. Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualità dei presidi sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 annesso al presente decreto, è trasferita in proprietà alla regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando le attività dell'azienda ospedaliera universitaria. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini di proprietà della regione Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02 annesso al presente decreto, è trasferito in proprietà allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al medesimo comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del terzo periodo dello stesso

comma 1, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore:

a) è riversato integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) per una quota pari al 30 per cento è riversato al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte è destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato ex Ospedale Carlo Forlanini restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla cantierizzazione degli interventi funzionali alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Alle medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo periodo, né si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio nel limite di 2 milioni di euro annui.

4. La regione Lazio completa entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini, identificata dall'allegato n. 03 annesso al presente decreto, sostenendo i relativi oneri.

5. Le operazioni di trasferimento previste nel presente articolo sono esenti da oneri fiscali.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. All'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla voce: "Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla prima colonna ("finalità"), le parole: "del sistema dell'emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "dell'offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale";

b) alla seconda colonna ("Ministero"), la parola: "MEF" è sostituita dalla seguente: "SALUTE".

8. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalità di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo previsto dall'allegato V, annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo previsto dall'allegato V, annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente

prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « le parole » è inserito il seguente segno di interpunzione: « : » e la parola: « paralimpiche, » è sostituita dalla seguente: « paralimpiche »;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 9-ter, » sono inserite le seguenti: « comma 14, »;

alla lettera a), le parole: « il comma 14, lettera a), è sostituito dal seguente “quanto » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) quanto »;

alla lettera b), le parole: « il comma 14, lettera b), è sostituito dal seguente “quanto » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) quanto » e le parole: « sportivo culturale » sono sostituite dalle seguenti: « sportivo e culturale »;

alla lettera c), le parole: « il comma 14, lettera c), è sostituito dal seguente “quanto » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) quanto », dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » dopo le parole: « culturale Spa e » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « corrispondente utilizzo, » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente utilizzo »;

al comma 3, dopo le parole: « le parole » è inserito il seguente segno di interpunzione: « : » e le parole: « e dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026” » sono sostituite dalle seguenti: « e per i XIV Giochi paralimpici invernali ‘Milano-Cortina 2026’ »;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nell'utilizzo delle risorse destinate alla pro-

mozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, la società Sport e Salute S.p.A. assicura il rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale »;

al comma 5, le parole: « È autorizzato un contributo » sono sostituite dalle seguenti: « È autorizzata la spesa », dopo le parole: « comma 4-bis » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione », la parola: « convezioni » è sostituita dalla seguente: « convenzioni », dopo le parole: « a disposizione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » dopo le parole: « di interesse nazionale e internazionale » sono inserite le seguenti: « , pubblico e sociale, » e la parola: « utilizzato » è sostituita dalla seguente: « utilizzata »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di garantire la disponibilità di impianti sportivi in grado di ospitare eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale per un arco di tempo pluriennale, è autorizzata la corresponsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del comune di Milano, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale “Daniela Samuele”, da realizzare, pena la revoca del contributo, entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

al comma 6:

all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « del Veneto » è inserito il seguente

segno di interpunkzione: « , », *le parole:* « di pertinenza » *sono sopprese, le parole:* « non superiore ai » *sono sostituite dalle seguenti:* « non superiore a », *dopo le parole:* « alle sedi di gara » *sono inserite le seguenti:* « , calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato », *le parole:* « possono incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « possono istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, » *e le parole:* « sul proprio territorio » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel proprio territorio »;

alla lettera a), le parole: « ultimo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « secondo periodo »;

al comma 7, le parole: « d'intesa con la Conferenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « previa intesa in sede di Conferenza » *e la parola:* « individuazione » *è sostituita dalla seguente:* « determinazione »;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi sono autorizzati a prevedere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della “famiglia olimpica”, con ciò intendendosi gli atleti e i loro familiari nonché le persone facenti parte dello staff e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti.

7-ter. In ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026” per il settore del turismo, il Ministero del turismo può avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES – Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-quater. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

“11. Per lo svolgimento delle sue funzioni è attribuito alla Società un corrispettivo fino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo è incluso nella voce ‘oneri di investimento’ compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Per lo svolgimento diretto da parte della Società delle attività previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi di ingegneria e architettura del quadro economico degli interventi è attribuito alla medesima Società un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”

7-quinquies. Per gli impianti a fune ri-entranti nel piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2023, il nulla osta ai fini della sicurezza di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 8, le parole: « pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025 » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari a euro 102.608.000 per l'anno 2025 »;

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « medesimi debiti » sono sostituite dalle seguenti: « debiti relativi alle medesime obbligazioni »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, previsto dall'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo »;

al secondo periodo, le parole: « del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro », le parole: « pro-quota » sono sostituite dalle seguenti: « pro quota » e la parola: « operazione » è sostituita dalla seguente: « operazioni »;

al terzo periodo, le parole: « sul sito internet » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet istituzionale »;

al quarto periodo, le parole: « mancata restituzione delle rate » sono sostituite dalle seguenti: « mancato versamento delle rate »;

al quinto periodo, le parole: « presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « presente comma » e le parole: « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2013, n. 33 » sono sostituite dalle seguenti: « Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013 »;

al comma 4, dopo le parole: « commi 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 6:**al comma 1, capoverso 5-bis:**

al primo periodo, le parole: « viene riconosciuta » sono sostituite dalle seguenti: « è assegnata », le parole: « Associazione Nazionale della Croce rossa italiana » sono sostituite dalle seguenti: « Associazione della Croce Rossa italiana » e le parole: « alla data dell'entrata in vigore della norma » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di

entrata in vigore della presente disposizione »;

al secondo periodo, le parole: « Associazione Nazionale della Croce rossa italiana » sono sostituite dalle seguenti: « Associazione della Croce Rossa italiana » e le parole: « in essere » sono sostituite dalle seguenti: « in corso »;

al terzo periodo, le parole: « Associazione della Croce rossa italiana » sono sostituite dalle seguenti: « Associazione italiana della Croce Rossa », le parole: « e dei Comitati » sono sostituite dalle seguenti: « e ai Comitati », la parola: « norma » è sostituita dalla seguente: « disposizione » e dopo le parole: « nello stato passivo » nonché dopo le parole: « e liquidati » è inserito il seguente segno di interpunkzione: « , »;

al comma 2, le parole: « nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2014, n. 135 » sono sostituite dalle seguenti: « nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2014 »;

al comma 3, le parole: « della presente norma » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto » e le parole da: « dall'articolo 16, comma 2-bis » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. — (Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale) — 1. Dopo il comma 932-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:

“932-quater. In relazione alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932, è autorizzata la spesa di 548,2 milioni di euro per l'anno 2025 in favore di Roma Capitale. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato complessivamente di 548,2 milioni di euro, di cui 10

milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e 28,2 milioni di euro per l'anno 2048. Nel bilancio di Roma Capitale, le risorse di cui al primo periodo sono vincolate, in termini di competenza e di cassa, alle seguenti destinazioni:

a) al rimborso del debito finanziario della gestione commissariale trasferito a Roma Capitale, per un importo pari a 48,2 milioni di euro;

b) agli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, previo accantonamento in un apposito fondo per il contenzioso, per un importo pari a 500 milioni di euro.

932-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 932-quater, pari a 548,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Art. 6-ter. — (*Cooperazione di polizia in ambito migratorio*) — 1. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari

di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ». 6.022

All'articolo 7:

al comma 1

all'alinea, dopo le parole: « commi 1, 4 e 5 » è inserito il seguente segno di interpunkzione: « , » le parole: « pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 2.178.031.830 per l'anno 2025 » e le parole: « ed euro » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro;

alla lettera b), dopo le parole: « indebitamento netto » è inserito il seguente segno di interpunkzione: « , »;

alla lettera c), le parole: « articolo 1-quater, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1-quater »;

alla lettera d), dopo le parole: « n. 388 » è inserito il seguente segno di interpunkzione: « , »;

alla lettera n), dopo le parole: « comma 5-bis » è inserito il seguente segno di interpunkzione: « , »;

alla lettera o), le parole: « euro 723.708.000 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 726.105.000 per l'anno 2025 » e le parole: « come indicate » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura indicata »;

dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

« o-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente ver-

samento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-sexies, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'at-

tualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « nuovi e maggiori » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi o maggiori »;


al secondo periodo, la parola: « provvedono » è sostituita dalle seguenti: « vi provvedono » e dopo le parole: « risorse umane » è inserito il seguente segno di interpunkzione: « , ».

All'Allegato n. 1 sono premessi i seguenti:


« Allegato n. 01
(Articolo 3-quater, comma 1)



Allegato n. 02
(Articolo 3-quater, comma 1)



Allegato n. 03
(Articolo 3-quater, comma 4)



».

All'Allegato n. 1:

alla rubrica « Ministero dell'università e della ricerca », voce « 2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1) », colonna « 2025 », è inserita la seguente cifra: « 2.397.000 »;

alla riga « Totale », la cifra: « 723.708.000 » è sostituita dalla seguente: « 726.105.000 ».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A.)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Una quota delle risorse di cui ai commi 1 e 2, pari a 230 milioni di euro, è vincolata agli interventi di velocizzazione e potenziamento tecnologico della linea ferroviaria adriatica ricadente nel territorio della regione Marche, con priorità per le seguenti tratte:

a) Pesaro-Ancona: progettazione e realizzazione degli interventi di velocizzazione, implementazione del sistema ERTMS Livello 2, soppressione e adeguamento dei passaggi a livello;

b) Ancona-San Benedetto del Tronto: progettazione e realizzazione di interventi equivalenti a quelli di cui alla lettera *a*;

c) potenziamento dei nodi ferroviari di Ancona Marittima e San Benedetto del Tronto per favorire l'intermodalità porto-ferro.

3-ter. RFI S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno 2026, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cui al comma 3-bis, con indicazione del crono-programma esecutivo. La relazione è tra-

smessa, per conoscenza, alla regione Marche e alle Camere.

1.9. Curti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, è incrementata di 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3-ter. L'autorizzazione di spesa cui all'articolo 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali, è incrementata di 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, pari a 61 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.10. Traversi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma – parte servizi, in favore di RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani e implementare l'intermodalità potenziando l'integrazione tra porto e aeroporto attraverso la linea ferroviaria, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Punto Empedocle. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.14. Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma – parte servizi, in favore di RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, è autorizzata la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 per la realizzazione del raddoppio ferroviario ad alta capacità dell'anello Palermo-Messina-Catania. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000. Barbagallo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma – parte servizi, in favore di RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, è autorizzata la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 per la riattivazione ed il potenziamento della linea ferroviaria di trasporto merci e passeggeri Catania-Caltagirone-Gela. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

1.1001. Barbagallo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il complesso delle linee ferroviarie, ivi incluse le fermate, le stazioni e le linee in sottosuolo, costituenti l'Anello Ferroviario di Palermo interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferito a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Nel caso di trasferimento di porzioni di linee in sottosuolo, in corrispondenza delle quali non insistono componenti di infrastruttura ferroviaria in superficie, il trasferimento ha ad oggetto esclusivamente il sottosuolo e l'attuale proprietario mantiene i diritti di proprietà sul suolo e sul soprasuolo. Restano ferme le servitù di accesso alle linee ferroviarie a favore del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Agli oneri derivanti dagli interventi per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture trasferite a norma del presente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.1002. Carrà, Furgiuele, Sudano, Ottaviani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore del trasporto marittimo nello stretto di Messina al fine di migliorare i servizi per l'attraversamento dinamico, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri

derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.15. Santillo, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.16. Barzotti, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Iaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore della Linea C della metropolitana di Roma, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nonché per il completamento delle opere previste dal progetto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.17. Francesco Silvestri, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinata all'estensione della rete del trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli nonché alla fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.18. Sportiello, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Borrelli, Sarracino.

ART. 2.

(Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I mutui ipotecari assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa sono incompatibili con la sottoscrizione di polizze assicurative aventi finalità di protezione del credito (*Credit Protection Insurance – CPI*). Resta ferma la facoltà del mutuatario di sottoscrivere, in via autonoma e volontaria, polizze assicurative di propria scelta, anche tramite soggetti terzi, a condizione che tali polizze non siano collegate in alcun modo al mutuo assistito dal Fondo. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in coordinamento con

la Banca d'Italia e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e applica le sanzioni previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. ».

2.1. Guerra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: euro 83.523.830 con le seguenti: euro 85.023.830;

all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire le parole: euro 2.178.031.830 con le seguenti: euro 2.179.531.830;

alla lettera f), sostituire le parole: quanto a 30 milioni di euro con le seguenti: quanto a 31,5 milioni di euro.

2.4. Casu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono finanziati, con priorità, progetti di collaborazione tra piccole e medie imprese, università, enti pubblici di ricerca e istituti pubblici finalizzati al trasferimento tecnologico, allo sviluppo di soluzioni innovative e all'adozione di tecnologie digitali avanzate. Ai fini della trasparenza e della valutazione dell'efficacia degli interventi, il Ministero competente pubblica annualmente l'elenco dei progetti finanziati, indicando i soggetti partecipanti, le risorse impiegate e i risultati conseguiti.

2.1000. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: di euro 4.423.830 fino alla fine del periodo con le seguenti: di euro 137.750.000 a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente:

al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: di euro 4.423.830 fino alla fine del periodo con le seguenti: di euro 137.750.000 a decorrere dall'anno 2025;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, le parole: « a 4.773 euro lordi annui » sono sostituite dalle seguenti: « a 25.000 euro lordi annui »;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 216.850.000 per l'anno 2025 e a euro 137.750.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, quanto a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e a euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi dell'articolo 7 e, quanto a 135.723.170 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.6. Marianna Ricciardi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 3.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti, economia dello spazio e salute)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2025, quale contributo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, prioritariamente destinati alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.11. Quartini, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more dell'adozione della pertinente decisione di esecuzione da parte del Consiglio dell'Unione europea, al fine di garantire il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza non più finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3.17. De Luca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'autorizzazione di spesa in favore del programma Strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.26. Iaria, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Alifano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: « di sei mesi » sono soppresse;

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: « Non si procede alla restituzione di cui al quarto periodo, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 30 giugno 2026. ».

3.45. Roggiani, Guerra, Lai.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ».

3.33. Roggiani, Guerra, Lai.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 30 giugno 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2026 ».

3.35. Roggiani, Guerra, Lai.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono soggette al recupero di cui al comma 145 del presente articolo le opere per le quali risultati stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025. ».

3.38. Roggiani, Guerra, Lai.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di assicurare la risposta adeguata alle urgenze ed emergenze pediatriche e neonatali complesse per l'intero bacino di riferimento nonché offrire cure specialistiche e di alta complessità in ambito pediatrico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a favore dell'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.60. Sportiello, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo *bunker* finalizzato alla sua installazione, sono destinati, per l'anno 2025, 4 milioni di euro all'Azienda sanitaria provinciale « San Giovanni di Dio » di Agrigento. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.61. Pisano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo *bunker* finalizzato alla sua installazione, sono destinati, per l'anno 2026, 4 milioni di euro all'Azienda sanitaria provinciale « San Giovanni di Dio » di Agrigento. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.61. (Testo modificato nel corso della seduta) Pisano.

(*Approvato*)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Trasparenza degli assetti proprietari e responsabilità sociale nel settore sanitario e delle farmacie)

1. In coerenza con gli obiettivi della Missione 6 « Salute » del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi al potenziamento della sanità territoriale e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, nonché al fine di assicurare, nell'ambito della « farmacia dei servizi », maggiore efficienza, trasparenza e sostenibilità economica nel settore sanitario e delle farmacie, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 2, dopo le parole: « La partecipazione » sono aggiunte le seguenti: «, anche indiretta, »;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche indirette, detenute dai soggetti indicati alle lettere da a) a h) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero da soggetti

privati mediante veicoli societari aventi sede legale in Italia, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi amministrativi delle società titolari dell'esercizio di farmacia non siano composti da soggetti che ricoprono incarichi in società o enti esercenti le attività potenzialmente incompatibili di cui al comma 2;

b) siano adottati protocolli interni di separazione informativa che garantiscano la riservatezza delle decisioni gestionali tra entità controllanti e controllate;

c) le società controllanti adottino un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comprensivo di misure specifiche per la prevenzione del reato di comparaggio e di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente. »;

3) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolge attività di monitoraggio sull'efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

2) al comma 2, dopo le parole: « ivi incluse quelle relative alla compagine sociale » sono aggiunte le seguenti: « e ai componenti degli organi di amministrazione ».

3.011. Del Barba.

(Inammissibile)

ART. 3-ter.

(*Disposizioni urgenti per garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*)

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.1.

(*Misure a sostegno dei presidi di soccorso pubblico nella provincia di Cosenza*)

1. Al fine di corrispondere all'urgenza del ripristino del distaccamento permanente dei vigili del fuoco nel comune di Trebisacce (CS), d'intesa con l'amministrazione comunale competente, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con successivo provvedimento della competente amministrazione del Ministero dell'interno sono definite le misure per l'organizzazione e la dotazione di personale e mezzi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-ter.01000. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

ART. 3-quater.

(*Disposizioni in materia di edilizia sanitaria*)

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sopprimere l'Allegato 01;

al secondo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dalla medesima data,;

al comma 2:

all'alinea, aggiungere, in fine, le parole: è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e l'immobile ha il vincolo perpetuo di destinazione a servizio pubblico.;

sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma sopprimere l'Allegato 02;

sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3-quater.2. Francesco Silvestri.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero o sociosanitario.

3-quater.4. Malavasi.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico;

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

3-quater.3. Grimaldi, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico.

3-quater.5. Grimaldi, Zanella, Zaratti.

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le parole: è destinato a investimenti in mate-

ria sanitaria. In ogni caso, la cessione è esclusa a favore di Stati esteri.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.6. Francesco Silvestri, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le parole: è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, con riguardo alla destinazione degli immobili, è attivato un confronto con gli enti locali e associativi del territorio.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.7. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le parole: è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.8. Francesco Silvestri, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Di Lauro, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di successive cessioni degli immobili di cui al comma 1, il Governo presenta una relazione alle Camere.

3-quater.10. Ciani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di successiva cessione da parte dello Stato dell'immobile ex Ospedale

Carlo Forlanini, il Governo presenta una relazione alle Camere.

3-quater.11. Mancini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In qualunque caso di successiva cessione da parte dello Stato dell'immobile *ex Ospedale Carlo Forlanini*, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3-quater.9. Mancini.

Sopprimere il comma 4.

3-quater.12. Grimaldi, Zanella, Zaratti.

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: residenziale con la seguente: pubblica.

3-quater.13. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

ART. 4.

(Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni;

sopprimere i commi 5, 6 e 7;

al comma 8, sostituire le parole da: dai commi 1, 4 e 5 fino alla fine del comma, con le seguenti: dal comma 4 del presente articolo, pari a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

alla rubrica, sostituire le parole: lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »

con le seguenti: la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù.

4.1. Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 5, 6 e 7;

al comma 8, sostituire le parole da: dai commi 1, 4 e 5 fino alla fine del comma, con le seguenti: dal comma 4 del presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

alla rubrica, sostituire le parole: lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 » con le seguenti: la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù.

4.2. Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Sopprimere il comma 1.

4.3. Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di cui al presente comma, inclusi quelli di natura temporanea, sono realizzati senza impermeabilizzare nuovo suolo, nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022, nonché prevedendo, sin dalla fase progettuale, appositi piani di riutilizzo, riconversione, ripristino o smontaggio sostenibile delle strutture e delle infrastrutture temporanee al termine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

4.4. Santillo, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, dopo le parole: « dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, » sono aggiunte le seguenti: « della vigente normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico, ivi compreso il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottati dalle Autorità di bacino competenti, ».

4.5. Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, dopo le parole: « dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, » sono aggiunte le seguenti: « del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, e dei correlati strumenti di pianificazione e attuazione nazionali e regionali in materia di tutela e ripristino degli ecosistemi naturali, ».

4.6. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, dopo le parole: « è nominato » sono aggiunte le seguenti: « , in ottemperanza alle linee guida dell'ANAC in materia di conflitto di interessi, inconfieribilità ed incompatibilità di incarichi, ».

4.7. Zaratti, Grimaldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Il Commissario straordinario agisce » fino a: « dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 » sono sostituite dalle seguenti: « Il Commissario straordinario opera in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e delle disposizioni in materia di subappalto »;

b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ottavo sono soppressi.

4.8. Zaratti, Grimaldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, dopo le parole: « dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, » sono aggiunte le seguenti: « fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 11, 16 e 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni in materia di digitalizzazione e gestione informatica digitale delle costruzioni di cui agli articoli da 19 a 36 e 43 del medesimo decreto, ».

4.9. Zaratti, Grimaldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per la realizzazione e lo svolgimento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. ».

4.10. Zaratti, Grimaldi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: , 4 e 5 con le seguenti: e 4.

4.12. Zanella, Grimaldi.

Al comma 5, dopo le parole: per un arco di tempo pluriennale aggiungere le seguenti: della durata di dieci anni.

4.13. Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Sopprimere i commi 6 e 7.

* **4.16.** Pavanelli, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

* **4.17.** Zanella, Grimaldi.

Al comma 6, alinea, primo periodo, dopo le parole: e del Veneto aggiungere le seguenti: , di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e.

4.18. Alifano, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Raffa, Gubitosa.

Al comma 6, alinea, primo periodo, dopo la parola: possono aggiungere le seguenti: , previa deliberazione motivata del consiglio comunale che attesti la necessità dell'incremento in relazione ai maggiori costi dei servizi pubblici locali connessi allo svolgimento dei predetti Giochi olimpici e para-

limpici invernali « Milano-Cortina 2026 », e nel rispetto dei principi di proporzionalità e temporaneità.».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima alinea, medesimo periodo, sostituire le parole: 5 euro con le seguenti: 3 euro.

4.19. Alifano, Gubitosa, Raffa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: il 50 con le seguenti: l'80.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.

4.22. Alifano, Gubitosa, Raffa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché a interventi di riqualificazione e miglioramento del tessuto urbano esistente, con particolare riferimento al recupero di aree già urbanizzate, alla de-impermeabilizzazione di superfici artificiali, alla creazione o al potenziamento di spazi verdi pubblici e alla riduzione delle isole di calore urbane.

4.1000. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con priorità per gli interventi attuati mediante il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e del patrimonio edilizio esistente, che non comportino nuova edificazione né ulteriore consumo di suolo agricolo o naturale.

4.1001. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'incremento di cui al comma 6 non è cumulabile con eventuali ulteriori

incrementi dell'ammontare dell'imposta di soggiorno.

4.23. Pavanelli, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli interventi da finanziare con il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sono definiti di intesa con le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore ricettivo. L'istituzione ovvero l'incremento dell'imposta di soggiorno entra in vigore decorsi almeno sei mesi dall'adozione della deliberazione del consiglio. I comuni di cui al presente comma sono tenuti a pubblicare annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione dettagliata sugli interventi e sulle attività finanziate con il gettito derivante dall'imposta di soggiorno. La relazione deve indicare, per ciascun intervento, l'importo stanziato, la finalità perseguita e lo stato di attuazione. ».

4.24. Pavanelli, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2027, i comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ».

4.25. Pastorella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le

parole: « Roma Capitale » sono aggiunte le seguenti: « , il comune di Milano ».

4.26. Pastorella.

Al comma 7-ter, dopo le parole: fino al 30 giugno 2026, aggiungere le seguenti: previo accordo di collaborazione con il Ministero della cultura.,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, nonché dei principi generali del diritto amministrativo europeo e italiano.

4.40. Grimaldi, Zanella.

Al comma 7-ter, dopo le parole: fino al 30 giugno 2026, aggiungere le seguenti: previo accordo di collaborazione con il Ministero della cultura.,

4.41. Zanella, Grimaldi.

Al comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, nonché dei principi generali del diritto amministrativo europeo e italiano.

4.42. Zanella, Grimaldi.

ART. 5.

(*Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi*)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria, i criteri di ammissibilità si intendono nel senso di consi-

derare ammissibili, costituendo comunque attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti del suddetto credito d’imposta, le attività relative all’ideazione e alla successiva produzione dei nuovi modelli dei prodotti.

4-ter. Sono sospese le procedure di recupero, di accertamento e di riscossione, anche coattiva, relative ai crediti già avviate nei confronti dei soggetti di cui al comma 4-bis. Non si dà luogo a rimborso delle somme già versate, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non è ammesso alcun rimborso, ripetizione o compensazione delle medesime somme.

4-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.16. Bonafè.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Rifinanziamento in favore dei comuni per la gestione del fenomeno migratorio)

1. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, le risorse del Fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2025 per le spese di gestione legate all’emergenza migratoria dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia e Trieste e Gradisca d’Isonzo in Friuli-Venezia Giulia.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

5.021. Carmina, Torto, Dell’Olio, Donno.

ART. 6.

(Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l’approvazione dello statuto dell’Associazione italiana della Croce rossa.

2. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 1 del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

6.1. Quartini, Torto, Carmina, Dell’Olio, Donno.

ART. 6-ter.

(*Cooperazione di polizia in ambito migratorio*)

Sopprimerlo.

6-ter.1000. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Torto, Carmina, Dell’Olio, Donno.

Al comma 1, sopprimere le parole: di polizia.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di polizia.

6-ter.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell’Olio, Donno, Penza, Torto.

Al comma 1, sostituire le parole: di polizia *con le seguenti:* per la realizzazione del programma relativo all’istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi extra-UE di origine o di permanenza di migranti, ai fini dell’ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l’incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti,.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di polizia.

6-ter.5. Penza, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, dopo le parole: della cooperazione internazionale, aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, .

Conseguentemente,

al medesimo comma, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 1 milione;

al comma 2, sostituire le parole da: 20 milioni di euro *fino alla fine del comma, con le seguenti:* 1 milione di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

6-ter.1. Grimaldi, Fratoianni, Zaratti.

Al comma 1, dopo le parole: cooperazione internazionale, aggiungere le seguenti: ai fini dell’apertura di canali di ingresso regolari anche per ricerca di lavoro nonché di avviamento di corsi di formazione professionale e civico-linguistica ad essa eventualmente propedeutici nei predetti Paesi,.

6-ter.6. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Torto.

Al comma 1, dopo le parole: cooperazione internazionale, aggiungere le seguenti: previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, dai competenti organi delle Camere, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del predetto programma,.

6-ter.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell’Olio, Donno, Penza, Torto.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 1 milione.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 1 milione.

6-ter.2. Guerra, Roggiani, Grimaldi.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 5 milioni.

Conseguentemente, al comma 2:

sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 5 milioni;

sostituire le parole da: di cui all'articolo 1, fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-ter.3. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Al comma 2, sostituire le parole da: del Fondo fino alla fine del comma, con le seguenti: delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

6-ter.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

A.C. 2678-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per il finanziamento delle borse di studio degli specializzandi dell'area sanitaria non medica appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi;

la misura rappresenta un importante passo in avanti per il riconoscimento del valore e del ruolo di tali specializzandi all'interno del Servizio sanitario nazionale, contribuendo a garantire equità di trattamento rispetto ad altre categorie di specializzandi e a sostenere concretamente il percorso formativo dei giovani professionisti;

ai sensi dell'articolo 1, comma 339, della citata legge n. 207 del 2024, alla ri-

partizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse in esame si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

l'urgenza dell'emanazione del decreto citato è fortemente percepita da numerose realtà rappresentative delle professioni interessate,

impegna il Governo

ad adottare il decreto di assegnazione delle risorse previsto dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 207 del 2024, al fine di garantire il pieno riconoscimento del sostegno economico per gli specializzandi dell'area sanitaria non medica e a fornire indicazioni applicative certe alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, in termini di numerosità e procedure di assegnazione.

9/2678-A/1. Loizzo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per il finanziamento delle borse di studio degli specializzandi dell'area sanitaria non medica appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi;

la misura rappresenta un importante passo in avanti per il riconoscimento del valore e del ruolo di tali specializzandi all'interno del Servizio sanitario nazionale, contribuendo a garantire equità di trattamento rispetto ad altre categorie di specializzandi e a sostenere concretamente il percorso formativo dei giovani professionisti;

ai sensi dell'articolo 1, comma 339, della citata legge n. 207 del 2024, alla ri-

partizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse in esame si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

l'urgenza dell'emanazione del decreto citato è fortemente percepita da numerose realtà rappresentative delle professioni interessate,

impegna il Governo

ad adottare il decreto di assegnazione delle risorse previsto dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 207 del 2024.

9/2678-A/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Loizzo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie statali sui mutui non superiori a 250 mila euro per l'acquisto di immobili. La misura è fondamentale per l'acquisto di abitazioni da parte di giovani, ma risulta altresì fondamentale intervenire, sempre nel settore casa, con l'incremento sia del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli sia del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

infatti i contributi affitti e morosità incolpevole hanno costituito negli ultimi anni uno strumento importante per alleviare il disagio abitativo, impedendo o ritardando gli sfratti, per consentire ai nuclei familiari in difficoltà di trovare un'altra sistemazione abitativa;

è inoltre da considerare che l'attuale livello di onerosità degli affitti sul mercato privato della casa è per molte famiglie insostenibile e quindi è necessario intervenire per sostenere le famiglie in difficoltà economica. Sono quindi necessarie politiche efficaci nel settore casa per supe-

rare le gravi problematiche suddette e per aiutare le famiglie in difficoltà per la perdita o la consistente riduzione della loro capacità reddituale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a incrementare le risorse previste per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

9/2678-A/2. Soumahoro.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame incrementa in misura rilevante le risorse destinate a Rete ferroviaria italiana S.p.A. per la manutenzione straordinaria e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nell'ambito del Contratto di programma, parte servizi;

il porto e la stazione ferroviaria di Taranto, oggetto negli ultimi anni di un significativo programma di riqualificazione e potenziamento, rappresentano un nodo strategico per la rete transeuropea dei trasporti e per la competitività dell'intera area ionica;

nonostante gli investimenti in corso sullo scalo tarantino, i collegamenti ferroviari da e per Taranto verso le principali città italiane, in particolare Roma e Milano, risultano ancora penalizzati sia lungo la direttrice adriatica, attraverso il nodo di Bari, sia lungo la direttrice tirrenica, attraverso il nodo di Potenza;

i tempi di percorrenza per raggiungere Roma e Milano da Taranto, anche utilizzando i servizi a più alto livello di prestazione disponibili, restano elevati e non competitivi rispetto ad altri territori del Mezzogiorno, con coincidenze non sempre ottimali e frequenze limitate;

tali criticità incidono in modo significativo sulla mobilità di lavoratori, stu-

denti e professionisti, oltre che sulla capacità delle imprese insediate nel territorio ionico di relazionarsi in modo rapido ed efficiente con i principali mercati nazionali ed europei;

le maggiori risorse rese disponibili dall'articolo 1 costituiscono pertanto una occasione concreta per intervenire in modo mirato sul nodo ferroviario di Taranto e sui collegamenti con i poli di Bari e Potenza, in funzione del miglioramento dei collegamenti nazionali verso Roma e Milano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di valorizzare, nell'aggiornamento del Contratto di programma, parte servizi, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento tecnologico e potenziamento delle linee ferroviarie a servizio del nodo di Taranto, del porto e delle aree industriali della provincia;

a promuovere, d'intesa con la regione Puglia, la regione Basilicata e con gli enti territoriali interessati, un piano organico di interventi sulla rete ferroviaria dell'area ionica, finalizzato in particolare:

a) al miglioramento dei collegamenti Taranto-Bari-Roma-Milano lungo la direttrice adriatica, attraverso una più efficace integrazione con i servizi di lunga percorrenza e di alta velocità di rete;

b) al potenziamento dei collegamenti Taranto-Potenza-Roma lungo la direttrice tirrenica, anche mediante interventi infrastrutturali e tecnologici sulle linee esistenti e una migliore coordinazione degli orari;

a fornire le opportune informazioni alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi realizzati e programmati ai sensi dell'articolo 1 nel territorio della provincia di Taranto, con specifico riferimento ai miglioramenti conseguiti in termini di tempi di percorrenza, frequenza e qualità dei collegamenti ferroviari da e per Roma e Milano.

9/2678-A/3. De Palma.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame incrementa in misura rilevante le risorse destinate a Rete ferroviaria italiana S.p.A. per la manutenzione straordinaria e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nell'ambito del Contratto di programma, parte servizi;

il porto e la stazione ferroviaria di Taranto, oggetto negli ultimi anni di un significativo programma di riqualificazione e potenziamento, rappresentano un nodo strategico per la rete transeuropea dei trasporti e per la competitività dell'intera area ionica;

nonostante gli investimenti in corso sullo scalo tarantino, i collegamenti ferroviari da e per Taranto verso le principali città italiane, in particolare Roma e Milano, risultano ancora penalizzati sia lungo la direttrice adriatica, attraverso il nodo di Bari, sia lungo la direttrice tirrenica, attraverso il nodo di Potenza;

i tempi di percorrenza per raggiungere Roma e Milano da Taranto, anche utilizzando i servizi a più alto livello di prestazione disponibili, restano elevati e non competitivi rispetto ad altri territori del Mezzogiorno, con coincidenze non sempre ottimali e frequenze limitate;

tali criticità incidono in modo significativo sulla mobilità di lavoratori, studenti e professionisti, oltre che sulla capacità delle imprese insediate nel territorio ionico di relazionarsi in modo rapido ed efficiente con i principali mercati nazionali ed europei;

le maggiori risorse rese disponibili dall'articolo 1 costituiscono pertanto una occasione concreta per intervenire in modo mirato sul nodo ferroviario di Taranto e sui collegamenti con i poli di Bari e Potenza, in funzione del miglioramento dei collegamenti nazionali verso Roma e Milano,

impegna il Governo:

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di

valorizzare, nell'aggiornamento del Contratto di programma, parte servizi, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento tecnologico e potenziamento delle linee ferroviarie a servizio del nodo di Taranto, del porto e delle aree industriali della provincia;

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a promuovere, d'intesa con la regione Puglia, la regione Basilicata e con gli enti territoriali interessati, un piano organico di interventi sulla rete ferroviaria dell'area ionica, finalizzato in particolare:

a) al miglioramento dei collegamenti Taranto-Bari-Roma-Milano lungo la direttrice adriatica, attraverso una più efficace integrazione con i servizi di lunga percorrenza e di alta velocità di rete;

b) al potenziamento dei collegamenti Taranto-Potenza-Roma lungo la direttrice tirrenica, anche mediante interventi infrastrutturali e tecnologici sulle linee esistenti e una migliore coordinazione degli orari;

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a fornire le opportune informazioni alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi realizzati e programmati ai sensi dell'articolo 1 nel territorio della provincia di Taranto, con specifico riferimento ai miglioramenti conseguiti in termini di tempi di percorrenza, frequenza e qualità dei collegamenti ferroviari da e per Roma e Milano.

9/2678-A/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*) De Palma.

La Camera,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è finalizzato alla concessione alle imprese – anche associate in appositi organismi costi-

tuiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione rimborcabile con un piano di rientro pluriennale;

il Fondo è rivolto ad imprese di ogni dimensione che investono in settori quali: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, industria, turismo, commercio, artigianato, agricoltura, servizi, efficientamento e sostenibilità nell'utilizzo delle risorse, transizione ecologica e circolare nell'ambito del *Green New Deal* italiano, Strategia nazionale specializzazione intelligente (SNSI);

per quanto attiene al suo funzionamento, Cassa depositi e prestiti finanzia a medio-lungo termine, in cofinanziamento con il sistema bancario, i soggetti che realizzano investimenti ammessi alle agevolazioni pubbliche sulle diverse misure, a condizioni economiche agevolate. La quota di finanziamento agevolato copre di norma il 50 per cento del finanziamento, raggiungendo il valore massimo del 90 per cento nei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

i soggetti beneficiari stipulano un unico contratto di finanziamento, composto da una quota concessa, a condizioni agevolate, da CDP e una quota concessa, a tasso di mercato, da una banca finanziatrice aderente alla specifica misura agevolativa. La durata massima del finanziamento, stabilita dalla specifica misura, non può superare i 15 anni, comprensivi del periodo di preammortamento (di massimo 4 anni). Il piano di rientro è a rate semestrali, costanti, posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno;

l'inserimento di una nuova finalità per l'utilizzo delle risorse del fondo non comporta oneri per lo Stato, come confermato dall'articolo 3-quater del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60. Tale articolo ha destinato le risorse afferenti al «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» anche al finanziamento agevolato

di investimenti per la transizione energetica delle strutture sanitarie e sociosanitarie senza fini di lucro operanti in regime di convenzione con il SSN. In tale occasione, non era stato ascritto alcun riflesso finanziario alla norma,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni recate dall'articolo 3 con ulteriori interventi volti ad ampliare la destinazione delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese prevedendovi anche il finanziamento agevolato di investimenti da destinare ai gestori del Servizio idrico integrato finalizzati alla sicurezza dell'approvvigionamento, la riduzione delle perdite di rete tramite digitalizzazione, l'ammodernamento dei sistemi irrigui, e il miglioramento di depurazione e riuso delle acque reflue.

9/2678-A/4. Comaroli.

La Camera,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è finalizzato alla concessione alle imprese – anche associate in appositi organismi costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;

il Fondo è rivolto ad imprese di ogni dimensione che investono in settori quali: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, industria, turismo, commercio, artigianato, agricoltura, servizi, efficientamento e sostenibilità nell'utilizzo delle risorse, transizione ecologica e circolare nell'ambito del *Green New Deal* italiano, Strategia nazionale specializzazione intelligente (SNSI);

per quanto attiene al suo funzionamento, Cassa depositi e prestiti finanzia a medio-lungo termine, in cofinanziamento

con il sistema bancario, i soggetti che realizzano investimenti ammessi alle agevolazioni pubbliche sulle diverse misure, a condizioni economiche agevolate. La quota di finanziamento agevolato copre di norma il 50 per cento del finanziamento, raggiungendo il valore massimo del 90 per cento nei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

i soggetti beneficiari stipulano un unico contratto di finanziamento, composto da una quota concessa, a condizioni agevolate, da CDP e una quota concessa, a tasso di mercato, da una banca finanziatrice aderente alla specifica misura agevolativa. La durata massima del finanziamento, stabilita dalla specifica misura, non può superare i 15 anni, comprensivi del periodo di preammortamento (di massimo 4 anni). Il piano di rientro è a rate semestrali, costanti, posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno;

l'inserimento di una nuova finalità per l'utilizzo delle risorse del fondo non comporta oneri per lo Stato, come confermato dall'articolo 3-quater del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60. Tale articolo ha destinato le risorse afferenti al «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle strutture sanitarie e sociosanitarie senza fini di lucro operanti in regime di convenzione con il SSN. In tale occasione, non era stato ascritto alcun riflesso finanziario alla norma,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le disposizioni recate dall'articolo 3 con ulteriori interventi volti ad ampliare la destinazione delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese prevedendovi anche il finanziamento agevolato di investimenti da destinare ai gestori del Servizio idrico integrato finalizzati alla sicurezza dell'approvvigionamento, la riduzione delle perdite di

rete tramite digitalizzazione, l'ammodernamento dei sistemi irrigui, e il miglioramento di depurazione e riuso delle acque reflue.

9/2678-A/4. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Comaroli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede, al comma 2, misure finalizzate ad aumentare le prestazioni produttive del settore zootecnico;

risulta necessario individuare misure a sostegno della filiera della pesca conciliando la sostenibilità ambientale con la crescita economica e la salvaguardia del lavoro e delle comunità legate al settore colpite da misure di fermo pesca e di arresto definitivo delle attività di pesca;

il sostegno alla competitività e alla qualità della filiera della pesca passa anche attraverso misure a sostegno dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

l'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi in Italia è regolamentata principalmente da decreti ministeriali che, insieme alla normativa comunitaria e ai Piani di gestione nazionali, formano il quadro normativo che disciplina l'attività dei consorzi, con l'obiettivo di garantire una gestione razionale e sostenibile della risorsa;

con decreto direttoriale del 28 dicembre 2023, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha riconosciuto l'Organismo nazionale di programmazione dei consorzi di gestione per la gestione e il riequilibrio della risorsa molluschi bivalvi, al fine di raggiungere efficacemente gli obiettivi di corretta gestione dell'attività di prelievo della risorsa molluschi bivalvi demandata ai consorzi di gestione. Tale organismo non contempla tutti i consorzi di gestione presenti in Italia, ma solo una parte di essi, escludendoli di fatto dai processi decisionali;

i Consorzi esclusi sono stati privati della partecipazione ai processi decisionali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con danni economici e istituzionali documentabili, fra cui l'esclusione dai tavoli tecnici e consultivi e la perdita di rappresentanza nelle decisioni nazionali ed europee;

le decisioni prese a livello nazionale dall'organismo riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste rischiano di non tener conto delle diverse realtà territoriali e le loro problematiche, generando disparità nella gestione della risorsa molluschi bivalvi lungo le coste italiane;

occorre rendere rappresentativi tutti i consorzi presenti in Italia, rivedendo i contenuti del decreto direttoriale del 28 dicembre 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sospendere ogni riconoscimento amministrativo connesso all'Organismo nazionale di programmazione dei Consorzi di gestione nel settore dei molluschi bivalvi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 3, comma 2, con ogni opportuna iniziativa di competenza volta a dar seguito a quanto indicato in premessa.

9/2678-A/5. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Gnassi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede, al comma 2, misure finalizzate ad aumentare le prestazioni produttive del settore zootecnico;

risulta necessario individuare misure a sostegno della filiera della pesca conciliando la sostenibilità ambientale con la crescita economica e la salvaguardia del lavoro e delle comunità legate al settore colpite da misure di fermo pesca e di arresto definitivo delle attività di pesca;

il sostegno alla competitività e alla qualità della filiera della pesca passa anche attraverso misure a sostegno dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

l'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi in Italia è regolamentata principalmente da decreti ministeriali che, insieme alla normativa comunitaria e ai Piani di gestione nazionali, formano il quadro normativo che disciplina l'attività dei consorzi, con l'obiettivo di garantire una gestione razionale e sostenibile della risorsa;

con decreto direttoriale del 28 dicembre 2023, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha riconosciuto l'Organismo nazionale di programmazione dei consorzi di gestione per la gestione e il riequilibrio della risorsa molluschi bivalvi, al fine di raggiungere efficacemente gli obiettivi di corretta gestione dell'attività di prelievo della risorsa molluschi bivalvi demandata ai consorzi di gestione. Tale organismo non contempla tutti i consorzi di gestione presenti in Italia, ma solo una parte di essi, escludendoli di fatto dai processi decisionali;

occorre rendere rappresentativi tutti i consorzi presenti in Italia, rivedendo i contenuti del decreto direttoriale del 28 dicembre 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sospendere ogni riconoscimento amministrativo connesso all'Organismo nazionale di programmazione dei Consorzi di gestione nel settore dei molluschi bivalvi,

impegna il Governo

a valutare di accompagnare le misure recate dall'articolo 3, comma 2, con ogni opportuna iniziativa di competenza volta a dar seguito a quanto indicato in premessa.

9/2678-A/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Gnassi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede, al comma 2, misure fina-

lizzate ad aumentare le prestazioni produttive del settore zootecnico;

la filiera del latte guarda con preoccupazione ai mesi che verranno: dissette contrattuali diffuse, quotazioni *spot* in crollo e una quantità significativa di « latte libero » che rischia di non trovare collocazione commerciale mettono a repentaglio la tenuta economica di molte aziende;

dopo tre anni caratterizzati da quotazioni molto favorevoli, con prezzi del latte arrivati anche oltre i 70 centesimi al litro, il comparto sta vivendo una brusca e preoccupante inversione di tendenza. Il latte *spot* è oggi sceso sotto i 40 centesimi, mentre il prezzo riconosciuto all'industria si attesta attorno ai 54-55 centesimi, con una forbice che genera forte instabilità e timori per il futuro;

un significativo crollo del prezzo danneggerebbe non solo gli allevatori, ma anche l'industria di trasformazione e la distribuzione. Il rischio concreto è che a fine anno vengano disdetti importanti quantitativi di latte, fino a 5-7 mila quintali al giorno, con effetti fortemente destabilizzanti sul mercato e sulle stalle;

sindacati e associazioni hanno chiesto interventi per difendere prezzi e contratti, mentre il calo delle vendite e le dissette stanno già producendo segnali di razionamento del ritiro per il primo trimestre 2026;

la prevedibile crisi richiede interventi di *governance* della produzione e tutela dei contratti,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento in esame, recante interventi d'urgenza a favore delle imprese e delle attività economiche, ad accompagnare le misure di sostegno di cui al comma 2 dell'articolo 3, con ulteriori iniziative urgenti per alleggerire il mercato e sostenere la filiera del latte.

9/2678-A/6. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede, al comma 2, misure finalizzate ad aumentare le prestazioni produttive del settore zootecnico;

la filiera del latte guarda con preoccupazione ai mesi che verranno: disdette contrattuali diffuse, quotazioni *spot* in crollo e una quantità significativa di « latte libero » che rischia di non trovare collocazione commerciale mettono a repentaglio la tenuta economica di molte aziende;

dopo tre anni caratterizzati da quotazioni molto favorevoli, con prezzi del latte arrivati anche oltre i 70 centesimi al litro, il comparto sta vivendo una brusca e preoccupante inversione di tendenza. Il latte *spot* è oggi sceso sotto i 40 centesimi, mentre il prezzo riconosciuto all'industria si attesta attorno ai 54-55 centesimi, con una forbice che genera forte instabilità e timori per il futuro;

un significativo crollo del prezzo danneggierebbe non solo gli allevatori, ma anche l'industria di trasformazione e la distribuzione. Il rischio concreto è che a fine anno vengano disdetti importanti quantitativi di latte, fino a 5-7 mila quintali al giorno, con effetti fortemente destabilizzanti sul mercato e sulle stalle;

sindacati e associazioni hanno chiesto interventi per difendere prezzi e contratti, mentre il calo delle vendite e le disdette stanno già producendo segnali di razionamento del ritiro per il primo trimestre 2026;

la prevedibile crisi richiede interventi di *governance* della produzione e tutela dei contratti,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento in esame, recante interventi d'urgenza a favore delle imprese e delle attività economiche, ad accompagnare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le misure di sostegno di cui al comma 2 dell'articolo

3, con ulteriori iniziative urgenti per alleggerire il mercato e sostenere la filiera del latte.

9/2678-A/6. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

La Camera,

premesso che:

il trasporto aereo per la Sicilia risulta un fattore strategico per l'economia della regione, sia per il settore turistico, sia per il trasferimento di merci da e per il resto del Paese. In tale ottica un'importanza fondamentale rivestono i collegamenti ferroviari per garantire lo sviluppo economico ed il diritto alla mobilità;

tuttavia seppur nel versante orientale della regione operano due aeroporti, l'aeroporto di Catania e l'aeroporto di Comiso, il sistema così configurato non riesce ad avere quel ruolo strategico auspicabile per la provincia di Ragusa e per il Sud Est siciliano;

infatti, nonostante la *governance* dei due scali è stata affidata dalla Regione alla Sac, una società ad oggi interamente controllata da enti pubblici (Camera di commercio del Sud Est, città metropolitana, socio di maggioranza, comune di Catania, Libero consorzio di Siracusa e IRSAP di Palermo), i due aeroporti non possono fruire del necessario collegamento ferroviario scontrando gli effetti di una viabilità molto complicata;

secondo i dati del gestore aeroporuale, Sac, il bilancio 2024 di Fontanarossa conta un totale di 12.340.005 passeggeri, con un incremento del +14,9 per cento rispetto ai 10.739.614 del 2023. Un risultato trainato sia dal traffico nazionale, che continua a rappresentare una quota rilevante, sia dal rafforzamento delle rotte internazionali;

per quanto riguarda lo scalo di Comiso, il bilancio 2024 evidenzia invece una flessione del traffico, con 260.642 passeggeri (-14 per cento) e una diminuzione dei

movimenti del -6,8 per cento rispetto al 2023;

nonostante le rilevanti risorse destinate all'aeroporto di Comiso per la continuità territoriale, pari a circa 24 milioni di euro, risulta evidente che l'assenza di una visione strategica di sviluppo sia per quanto riguarda la messa a bando delle rotte, sia per quanto riguarda il funzionamento del sistema aeroportuale della Sicilia Est che risulta frazionato tra i due aeroporti in oggetto senza la previsione di un collegamento ferroviario veloce tra i due aeroporti,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere in tempi brevi la realizzazione di un collegamento ferroviario veloce che colleghi direttamente l'aeroporto di Catania e l'aeroporto di Comiso in modo da implementare e garantire il massimo servizio per il territorio.

9/2678-A/7. Barbagallo.

La Camera,

premesso che:

il trasporto aereo per la Sicilia risulta un fattore strategico per l'economia della regione, sia per il settore turistico, sia per il trasferimento di merci da e per il resto del Paese. In tale ottica un'importanza fondamentale rivestono i collegamenti ferroviari per garantire lo sviluppo economico ed il diritto alla mobilità;

tuttavia seppur nel versante orientale della regione operano due aeroporti, l'aeroporto di Catania e l'aeroporto di Comiso, il sistema così configurato non riesce ad avere quel ruolo strategico auspicabile per la provincia di Ragusa e per il Sud Est siciliano;

infatti, nonostante la *governance* dei due scali è stata affidata dalla Regione alla Sac, una società ad oggi interamente controllata da enti pubblici (Camera di com-

mercio del Sud Est, città metropolitana, socio di maggioranza, comune di Catania, Libero consorzio di Siracusa e IRSAP di Palermo), i due aeroporti non possono fruire del necessario collegamento ferroviario scontando gli effetti di una viabilità molto complicata;

secondo i dati del gestore aeropor-tuale, Sac, il bilancio 2024 di Fontanarossa conta un totale di 12.340.005 passeggeri, con un incremento del +14,9 per cento rispetto ai 10.739.614 del 2023. Un risultato trainato sia dal traffico nazionale, che continua a rappresentare una quota rilevante, sia dal rafforzamento delle rotte internazionali;

per quanto riguarda lo scalo di Comiso, il bilancio 2024 evidenzia invece una flessione del traffico, con 260.642 passeggeri (-14 per cento) e una diminuzione dei movimenti del -6,8 per cento rispetto al 2023,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere in tempi brevi la realizzazione di un collegamento ferroviario veloce che colleghi direttamente l'aeroporto di Catania e l'aeroporto di Comiso in modo da implementare e garantire il massimo servizio per il territorio.

9/2678-A/7. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Barbagallo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame incrementa di 44,41 milioni di euro la quota di risorse destinate, per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive, al Commissario stra-ordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svol-

gimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »;

l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, disciplina specifiche misure relative al personale degli enti locali coinvolti nell'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali;

nel testo vigente non sono individuati tutti i comuni direttamente coinvolti nelle gare e negli eventi ufficiali delle competizioni olimpiche e paralimpiche cui sarebbe necessario estendere anche a essi le misure di sostegno previste dalla norma;

la realizzazione delle attività legate allo svolgimento dei Giochi richiederà, infatti, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 30 aprile 2026, un rilevante impegno del personale non dirigenziale degli enti territoriali interessati, inclusi i titolari di incarichi di elevata qualificazione;

in particolare, tutte le città e i comuni che ospiteranno i giochi olimpici e paralimpici invernali dovranno porre in campo adeguati servizi non solo a supporto delle delegazioni ma anche per la corretta gestione dei flussi turistici. L'impegno di personale in un periodo per lo più concentrato riguarderà non solo quello direttamente impegnato nella gestione degli impianti, ma anche e soprattutto il personale di polizia locale e tutti coloro impegnati nella gestione degli eventi che caratterizzeranno il periodo, senza tralasciare il necessario potenziamento dei servizi di *welfare*;

risulta pertanto opportuno prevedere la possibilità di autorizzare compensi per lavoro straordinario effettivamente svolto oltre i limiti ordinari previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali, senza che tali spese concorrano al tetto del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento

in esame, con ulteriori iniziative volte a riconoscere nei confronti del personale non dirigenziale – compresi i titolari di incarico di elevata qualificazione – impiegato da tutti i comuni, anche Milano, direttamente coinvolti nelle attività connesse ai Giochi nel periodo 1° dicembre 2025-30 aprile 2026, dei compensi per lavoro straordinario effettivamente svolto.

9/2678-A/**8.** Roggiani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame incrementa di 44,41 milioni di euro la quota di risorse destinate, per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive, al Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »;

l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, disciplina specifiche misure relative al personale degli enti locali coinvolti nell'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali;

nel testo vigente non sono individuati tutti i comuni direttamente coinvolti nelle gare e negli eventi ufficiali delle competizioni olimpiche e paralimpiche cui sarebbe necessario estendere anche a essi le misure di sostegno previste dalla norma;

la realizzazione delle attività legate allo svolgimento dei Giochi richiederà, infatti, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 30 aprile 2026, un rilevante impegno del personale non dirigenziale degli enti territoriali interessati, inclusi i titolari di incarichi di elevata qualificazione;

in particolare, tutte le città e i comuni che ospiteranno i giochi olimpici e paralimpici invernali dovranno porre in campo adeguati servizi non solo a supporto

delle delegazioni ma anche per la corretta gestione dei flussi turistici. L'impegno di personale in un periodo per lo più concentrato riguarderà non solo quello direttamente impegnato nella gestione degli impianti, ma anche e soprattutto il personale di polizia locale e tutti coloro impegnati nella gestione degli eventi che caratterizzeranno il periodo, senza tralasciare il necessario potenziamento dei servizi di *welfare*;

risulta pertanto opportuno prevedere la possibilità di autorizzare compensi per lavoro straordinario effettivamente svolto oltre i limiti ordinari previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali, senza che tali spese concorrono al tetto del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le misure reicate dal comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a riconoscere nei confronti del personale non dirigenziale – compresi i titolari di incarico di elevata qualificazione – impiegato da tutti i comuni, anche Milano, direttamente coinvolti nelle attività connesse ai Giochi nel periodo 1° dicembre 2025-30 aprile 2026, dei compensi per lavoro straordinario effettivamente svolto.

9/2678-A/**8.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Roggiani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3-*quater* del provvedimento, introdotto in sede referente, nel disporre un doppio trasferimento di proprietà, attraverso l'assegnazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I, dallo Stato alla regione Lazio, e il contestuale trasferimento dell'ex ospedale Carlo Forlanini dalla medesima regione allo Stato, di fatto integra, realizzandole, le annose e

riservate trattative tra regione Lazio e l'ente di diritto privato-convenzionato ed istituzione della Santa Sede « Ospedale Bambin Gesù » per la cessione, a quest'ultimo, dell'ex ospedale Forlanini;

nello specifico la disposizione prevede che:

1) entrambi i suddetti immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e, ma solo con riferimento al policlinico Umberto I, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico;

2) gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato « ex Ospedale Carlo Forlanini » restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla sua cantierizzazione funzionale alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030;

3) a decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione funzionale, né si sia proceduto alla cessione del bene, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del Demanio nel limite di 2 milioni di euro annui;

4) la regione Lazio è tenuta a completare entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini sopportandone i relativi oneri;

il probabile trasferimento della sudetta immensa struttura alla Santa Sede, proprietaria dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, comporterebbe, ad avviso dei firmatari del presente atto, un ulteriore indebolimento della sanità pubblica a favore di quella privata;

i lavori per la ristrutturazione saranno a carico dell'Inail, con un onere per la finanza pubblica pari a circa 400.000.000 di euro, a fronte di tutta una serie di vantaggi fiscali derivanti dall'extraterritorialità di cui potrebbe beneficiare il Bambin Gesù quali: azzeramento dell'Iva sulle

merci, dell'IMU sull'immobile e dell'Irpef per il personale sia medico che paramedico;

è chiaro l'impatto negativo che questa operazione, accentrandola l'assistenza pediatrica nelle mani del Vaticano, avrebbe per la sanità pubblica per Roma e provincia: il Bambino Gesù, infatti, avrebbe un carattere sanitario generalista, con specializzazione nella pediatria, a fronte della totale assenza di posti letto di degenza pediatrica del SSN nel quadrante est e sud-est della città e dello smantellamento in corso della sanità pubblica per la quale, secondo il programma regionale 2024/2026, sono previsti un passaggio da 750 a 810 posti letto nelle strutture private e da 1.111 a 1.014 nelle strutture pubbliche;

l'operazione prevista dall'articolo 3-quater del provvedimento rappresenta, ad avviso dei firmatari, un ulteriore passo verso la privatizzazione del servizio sanitario pubblico, nel Lazio,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 3-quater del disegno di legge in esame con ulteriori iniziative, anche normative, finalizzate:

a prevedere che il trasferimento dell'ex ospedale Forlanini avvenga con vincolo perenne di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e a tale fine ristrutturato ed adibito, al fine di sostenerne concretamente il potenziamento dell'offerta sanitaria pubblica a Roma e nel Lazio;

a prevedere, altresì, che dal momento del passaggio allo Stato dell'immobile dell'ex ospedale Forlanini gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile siano a totale carico dello Stato, individuandone le relative risorse economiche necessarie;

a sospendere ogni eventuale trattativa che contempli il passaggio dell'ospedale Bambin Gesù nell'immobile dell'ospedale ex Forlanini.

9/2678-A/**9**. Zaratti, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6-ter del provvedimento all'esame dell'Assemblea, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Tale programma è stabilito dal Ministero dell'interno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il comma 2 dello stesso articolo, stabilisce che gli oneri derivanti dalla disposizione vengano coperti riducendo in maniera corrispondente le risorse del Fondo per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale, istituito con legge di bilancio 2021 per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi;

è molto grave che, mentre la maggioranza annuncia l'avvio dell'iter parlamentare della riforma della polizia locale, contemporaneamente svuoti il fondo a cui da anni è appesa la speranza della Polizia locale di arrivare a una riforma su organici, tutele e previdenza;

è altrettanto grave che la norma citata non faccia riferimento a nessun trattato o accordo di cooperazione con gli eventuali paesi interessati e non vengano neppure citati i Paesi coinvolti, che si deleghi successivamente al Ministero dell'interno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza coinvolgere il Parlamento, di stabilire il programma e, quindi, di conseguenza, anche di scegliere i Paesi coinvolti in questi interventi straordinari;

c'è da temere che dietro tale previsione di cooperazione di polizia con Paesi interessati dalle rotte migratorie si nasconde la collaborazione con Paesi consi-

derati non sicuri e con Paesi in cui sono violati i più elementari diritti umani;

l'aumento dei conflitti, il rafforzamento di gruppi estremisti e regimi autoritari, la crescita della povertà e delle catastrofi naturali, più numerose e violente a causa dei cambiamenti climatici, costringono sempre più persone ad abbandonare la propria terra. Secondo le ultime stime, il numero dei bambini sfollati in tutto il mondo è salito a 50 milioni;

piuttosto che investire in programmi di cooperazione di lungo periodo nei Paesi di origine e transito e di ampliare le vie di accesso sicure e legali in Europa, si prediligono, ad avviso dei firmatari, facili azioni propagandistiche sulla pelle dei migranti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di riconsiderare, nell'ambito delle proprie prerogative, sia la reale necessità sia l'opportunità di dare seguito alle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del provvedimento in esame, adottando al contempo ogni iniziativa utile al fine di garantire il pieno rispetto e la piena attuazione del diritto internazionale e nazionale, in materia di salvataggio marittimo, trattamento e sicurezza della vita delle persone in mare e per garantire la protezione dei migranti, e, conseguentemente, evitare di inserire nel programma di interventi straordinari Paesi che non rispettino i diritti umani.

9/2678-A/**10**. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1 del provvedimento in esame, dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026,

oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente;

con decisione COM (2025) 675 del 4 novembre 2025, attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea ha valutato positivamente la sesta revisione del PNRR italiano, che ha ridefinito in modo sostanziale l'architettura del Piano, intervenendo su 173 misure tra modifiche, finanziamenti, rifinanziamenti e semplificazioni;

il PNRR, ha inizialmente destinato circa 60 miliardi di investimenti alla « Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica » e con la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 ha previsto uno stanziamento di 2,2 miliardi per lo sviluppo delle comunità energetiche al fine di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile;

secondo quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 21 novembre 2025 la sesta revisione del PNRR ha ridotto la dotazione finanziaria per la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 a soli 795,5 milioni di euro, riducendo lo stanziamento iniziale del 64 per cento, misura assunta – secondo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – per rispettare le scadenze europee del 30 giugno 2026;

il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ha normato a regime l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili, demandando ad ARERA di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di emanare appositi decreti per l'adozione delle disposizioni in merito agli incentivi per la produzione energetica condivisa;

nonostante l'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 indicasse in 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica dei decreti per aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, con un anno e sette

mesi di ritardo, il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il decreto attuativo riguardante le modalità di incentivazione per l'energia condivisa per le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo collettivo (Decreto CACER), al quale ha fatto seguito il decreto direttoriale n. 22, del 23 febbraio 2024 con quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato le Regole operative elaborate dal GSE per accedere agli incentivi per le CER e ai contributi per gli impianti finanziati dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR;

il ritardo ingiustificabile con il quale sono stati emanati i decreti attuativi da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regole operative da parte del GSE, unite alle difficoltà nel ricevere informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle CER, hanno frenato il diffondersi nel nostro paese della comunità energetiche, nonostante queste siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica;

dei 2,2 miliardi di euro messi a disposizione dal PNRR per promuovere le CER, solo una frazione è stata effettivamente utilizzata. Il ritardo con cui sono state pubblicate le normative attuative per le CER e i termini inizialmente fissati al 31 marzo 2025, poi prorogati al 30 novembre 2025, per presentare le domande da parte dei comuni, ha significativamente ridotto al minimo la presentazione delle domande per l'attivazione di nuove CER;

la decisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ridurre drasticamente la dotazione PNRR da 2,2 miliardi a 795,5 milioni mette sotto pressione un intero comparto che negli ultimi mesi ha investito su strutture, assunzioni e formazione tecnica confidando in un quadro normativo e finanziario più stabile, essendo molti progetti sviluppati su *business plan* costruiti su una dotazione finanziaria che ora viene drasticamente ridotta, per lo più a ridosso delle scadenze operative;

molti soggetti – comuni, cittadini, imprese – hanno già sostenuto costi significativi per avviare il percorso verso le CER: studi di fattibilità, progettazioni tecniche, consulenze amministrative e investimenti preliminari necessari per partecipare alla misura. Tutte attività basate su un impianto normativo e finanziario che, fino a pochi giorni fa, sembrava stabile e oggi si presenta decisamente meno certo,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione di disposizioni finalizzate:

a garantire la continuità e tutela dei progetti già dichiarati idonei ma non finanziati;

a completare l'istruttoria e la valutazione di tutti i progetti presentati entro il termine del 30 novembre 2025;

a prevedere nel primo provvedimento utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adeguati stanziamenti per finanziare tutti i progetti ritenuti idonei.

9/2678-A/11. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Ghirra, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, prevede che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, siano incrementate di euro 44.408.000 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive sia olimpiche sia paralimpiche e che un'ulteriore somma, nell'importo massimo di euro 15.200.000, sia destinata agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni;

con il comma 5 del medesimo articolo 4, viene autorizzato un contributo di

30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta ai 21 milioni già previsti dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (decreto Sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale, internazionale pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena Pala Italia Santa Giulia», utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

nel dossier di candidatura dell'Italia per i Giochi olimpici invernali del 2026, era previsto un *budget* iniziale di 1,36 miliardi di euro per i costi organizzativi dell'evento, ai quali si aggiungevano 71,5 milioni di euro per lo svolgimento delle Paralimpiadi;

subito dopo l'aggiudicazione dell'evento da parte dell'Italia, il 24 giugno 2019, decreto dopo decreto dal 2020 ad oggi, le Olimpiadi hanno preso forma attraverso commissariamenti, deroghe e procedure d'urgenza, con la lievitazione dei costi. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Abodi in Parlamento lo scorso 6 agosto fino ad ora i costi hanno raggiunto la cifra di 5,4 miliardi di euro, di cui 1,9 per costi organizzativi e 3,5 per finanziamenti di infrastrutture e opere pubbliche, di cui solo il 15 per cento sono infrastrutture sportive strettamente legate alla manifestazione olimpica;

la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con delibera n. 68/2025/G, ha approvato la relazione sul Fondo opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che analizza l'impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi stradali e ferroviari previsti e la verifica del rispetto delle tempistiche entro la data di inizio dei giochi;

la magistratura contabile ha sollecitato un puntuale aggiornamento dei cronoprogrammi da parte della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, previ-

sta, nel 2020, dalla cosiddetta legge olimpica, il coordinamento interistituzionale anche tra soggetti attuatori (ANAS e RFI) e un'efficiente programmazione finanziaria, di pari passo con l'avanzamento fisico dei lavori;

prendendo atto di tutti gli sforzi normativi compiuti per la nuova *governance*, i rifinanziamenti e i commissari straordinari di alcune opere, la magistratura contabile ha, infine, auspicato la massima attenzione nell'esecuzione finale del Piano, che postula, per un uso corretto dei fondi, un efficace coordinamento operativo e un controllo costante;

i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 presentati «a costo zero» per economia e ambiente, utilizzando il 92 per cento delle strutture presenti sul territorio e prevedendo per lo più interventi di riqualificazione, ammodernamento di strutture già esistenti, con la valorizzazione delle infrastrutture del territorio oltre ad una grande attenzione alle misure *green*, rischiano al contrario di lasciare una pesante eredità a carico della finanza pubblica e delle amministrazioni locali chiamate a gestire i costi della manutenzione degli impianti nei prossimi anni,

impegna il Governo

a trasmettere quanto prima alle Camere una relazione aggiornata sullo stato di attuazione degli interventi per i giochi olimpici Milano-Cortina 2026, comprensiva della rendicontazione sui costi fin qui sostenuti sia per l'organizzazione dell'evento sportivo che per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all'evento stesso.

9/2678-A/12. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, prevede che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3,

primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, siano incrementate di euro 44.408.000 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive sia olimpiche sia paralimpiche e che un'ulteriore somma, nell'importo massimo di euro 15.200.000, sia destinata agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni;

con il comma 5 del medesimo articolo 4, viene autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta ai 21 milioni già previsti dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (decreto Sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale, internazionale pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'« Arena Pala Italia Santa Giulia », utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »;

nel dossier di candidatura dell'Italia per i Giochi olimpici invernali del 2026, era previsto un *budget* iniziale di 1,36 miliardi di euro per i costi organizzativi dell'evento, ai quali si aggiungevano 71,5 milioni di euro per lo svolgimento delle Paralimpiadi;

subito dopo l'aggiudicazione dell'evento da parte dell'Italia, il 24 giugno 2019, decreto dopo decreto dal 2020 ad oggi, le Olimpiadi hanno preso forma attraverso commissariamenti, deroghe e procedure d'urgenza, con la lievitazione dei costi. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Abodi in Parlamento lo scorso 6 agosto fino ad ora i costi hanno raggiunto la cifra di 5,4 miliardi di euro, di cui 1,9 per costi organizzativi e 3,5 per finanziamenti di infrastrutture e opere pubbliche, di cui solo il 15 per cento sono infrastrutture sportive strettamente legate alla manifestazione olimpica;

la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con delibera n. 68/2025/G, ha approvato la relazione sul Fondo opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che analizza l'impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi stradali e ferroviari previsti e la verifica del rispetto delle tempistiche entro la data di inizio dei giochi;

la magistratura contabile ha sollecitato un puntuale aggiornamento dei cronoprogrammi da parte della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, prevista, nel 2020, dalla cosiddetta legge olimpica, il coordinamento interistituzionale anche tra soggetti attuatori (ANAS e RFI) e un'efficiente programmazione finanziaria, di pari passo con l'avanzamento fisico dei lavori;

prendendo atto di tutti gli sforzi normativi compiuti per la nuova *governance*, i rifinanziamenti e i commissari straordinari di alcune opere, la magistratura contabile ha, infine, auspicato la massima attenzione nell'esecuzione finale del Piano, che postula, per un uso corretto dei fondi, un efficace coordinamento operativo e un controllo costante,

impegna il Governo

a trasmettere quanto prima alle Camere una relazione aggiornata sullo stato di attuazione degli interventi per i giochi olimpici Milano-Cortina 2026, comprensiva della rendicontazione sui costi fin qui sostenuti sia per l'organizzazione dell'evento sportivo che per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all'evento stesso.

9/2678-A/12. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono presenti, all'articolo 3, comma 4, norme

che riguardano il settore sanitario della Regione Siciliana e in particolare l'Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo;

la situazione sanitaria in Sicilia, in particolare nelle aree interne e marginali, presenta da tempo gravi criticità, con forti disuguaglianze nell'accesso ai servizi essenziali di medicina territoriale, ospedaliera e di assistenza primaria;

si registra infatti una crescente carenza di personale sanitario, sia nelle strutture ospedaliere che nei servizi territoriali (medici di base, pediatri di libera scelta, guardie mediche, specialisti ambulatoriali), che compromette il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione;

tali criticità sono aggravate dalla difficoltà nel reclutare personale disposto a prestare servizio nei territori più disagiati, come la provincia di Enna, dove numerosi concorsi indetti dalle ASP risultano deserti o privi di adesioni sufficienti;

secondo i dati disponibili, la provincia di Enna registra una delle più alte percentuali di mobilità sanitaria passiva in Sicilia (35,8 per cento per gli uomini e 32,7 per le donne), a causa dell'insufficienza dei servizi sanitari locali, con pesanti ricadute economiche sia sui cittadini che sul bilancio del sistema sanitario regionale;

nella provincia di Enna, l'unico presidio ospedaliero dotato di un'offerta relativamente più ampia è l'Ospedale Umberto I del capoluogo, che però risulta difficilmente raggiungibile da molte zone della provincia a causa dell'orografia complessa del territorio;

gli altri tre ospedali della provincia (Basilotta di Nicosia, Chiello di Piazza Armerina e Ferro-Branciforti-Capra di Leonforte) sono da tempo in fase di depotenziamento, con riduzioni di personale, servizi e attrezzature, fino al punto che interi reparti risultano chiusi o operativi solo in parte;

a fronte di questo quadro già drammatico, l'assessorato regionale alla salute ha recentemente diffuso la bozza della nuova

rete ospedaliera regionale, che prevede un taglio complessivo di circa 600 posti letto in Sicilia, penalizzando in particolare le aree interne;

per quanto riguarda l'ASP di Enna, la bozza prevede infatti un taglio netto di 76 posti letto, da 555 a 479, colpendo duramente tutti e quattro i presidi della provincia; e nello specifico:

l'Ospedale Chiello di Piazza Armerina perderebbe 23 posti letto;

l'Ospedale Ferro-Branciforti-Capra di Leonforte ne perderebbe 30;

l'Ospedale Umberto I di Enna subirebbe un taglio di 23 posti letto distribuiti su diversi reparti, tra cui ostetricia, ginecologia, pediatria, urologia, ortopedia e neurologia;

in un contesto in cui la sanità locale è già oggetto di un grave depotenziamento e in cui il fenomeno dello spopolamento è alimentato anche dal deterioramento della qualità dei servizi pubblici, ulteriori tagli potrebbero avere conseguenze drammatiche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative urgenti di competenza, di carattere normativo, per contrastare, in collaborazione con la regione, la carenza di personale medico e sanitario nelle aree interne della Sicilia, al fine di risolvere le gravi problematiche espresse in premessa e garantire un potenziamento reale e strutturale dei servizi ospedalieri e territoriali nelle province più fragili.

9/2678-A/13. Marino, Curti, Ferrari, Ghio, Girelli, Gribaudo, Iacono, Roggiani, Sarcinò, Simiani.

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono presenti, all'articolo 3, comma 4, norme

che riguardano il settore sanitario della Regione Siciliana e in particolare l'Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo;

la situazione sanitaria in Sicilia, in particolare nelle aree interne e marginali, presenta da tempo gravi criticità, con forti disuguaglianze nell'accesso ai servizi essenziali di medicina territoriale, ospedaliera e di assistenza primaria;

si registra infatti una crescente carenza di personale sanitario, sia nelle strutture ospedaliere che nei servizi territoriali (medici di base, pediatri di libera scelta, guardie mediche, specialisti ambulatoriali), che compromette il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione;

tali criticità sono aggravate dalla difficoltà nel reclutare personale disposto a prestare servizio nei territori più disagiati, come la provincia di Enna, dove numerosi concorsi indetti dalle ASP risultano deserti o privi di adesioni sufficienti;

secondo i dati disponibili, la provincia di Enna registra una delle più alte percentuali di mobilità sanitaria passiva in Sicilia (35,8 per cento per gli uomini e 32,7 per le donne), a causa dell'insufficienza dei servizi sanitari locali, con pesanti ricadute economiche sia sui cittadini che sul bilancio del sistema sanitario regionale;

nella provincia di Enna, l'unico presidio ospedaliero dotato di un'offerta relativamente più ampia è l'Ospedale Umberto I del capoluogo, che però risulta difficilmente raggiungibile da molte zone della provincia a causa dell'orografia complessa del territorio;

gli altri tre ospedali della provincia (Basilicata di Nicosia, Chiello di Piazza Armerina e Ferro-Branciforti-Capra di Leonforte) sono da tempo in fase di depotenziamento, con riduzioni di personale, servizi e attrezzature, fino al punto che interi reparti risultano chiusi o operativi solo in parte;

a fronte di questo quadro già drammatico, l'assessorato regionale alla salute ha recentemente diffuso la bozza della nuova

rete ospedaliera regionale, che prevede un taglio complessivo di circa 600 posti letto in Sicilia, penalizzando in particolare le aree interne,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le misure recate dall'articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative urgenti di competenza, di carattere normativo, per contrastare, in collaborazione con la regione, la carenza di personale medico e sanitario nelle aree interne della Sicilia, al fine di risolvere le gravi problematiche espresse in premessa e garantire un potenziamento reale e strutturale dei servizi ospedalieri e territoriali nelle province più fragili.

9/2678-A/13. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Marino, Curti, Ferrari, Ghio, Girelli, Gribaudo, Iacono, Roggiani, Sarracino, Simiani.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia economica, e, in particolare, all'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute;

nonostante il crollo dei movimenti aerei in epoca COVID, il divario è stato chiuso già nei due anni successivi alla pandemia, e oggi si assiste a una vera esplosione del mercato del trasporto aereo civile,

con riferimento, in particolare, all'area romana, le stime per il 2050 prevedono che il movimento passeggeri aumenterà a cento milioni l'anno, quasi il doppio rispetto al dato stimato per la fine dell'anno in corso, vale a dire 52 milioni di passeggeri;

per far fronte a tale richiesta di mercato, Aeroporti di Roma ha presentato il piano per un nuovo *terminal* da 35 milioni di passeggeri, che porterebbe lo scalo a una capacità superiore ai 90 milioni, ma

che è legato alla possibilità di costruire una quarta pista, la cui realizzazione è tutt'ora allo studio;

l'estremo numero di voli operati da e per l'aeroporto di Fiumicino dipende anche dallo spostamento su tale scalo del traffico effettuato dalle compagnie aeree cosiddette *low cost*, che fino a pochi anni fa utilizzavano lo scalo di Ciampino, ora ridimensionato e il cui futuro come scalo civile appare molto incerto;

in ambito nazionale le tre macroaree Nord, Centro, Sud sono dotate di un parco infrastrutture aeroportuali in numero e tipologia nettamente diverso, il che rende il sistema nazionale fortemente disomogeneo;

l'Area Nord dispone di una rete di aeroporti forte, con una decina di scali aperti al traffico internazionale e, in particolare, tre aperti all'intercontinentale, e il sistema lombardo gestisce, con tre aeroporti a diversa vocazione – intercontinentale, nazionale ed europea e *low cost*, un volume di traffico che nel 2024 si è attestato su sessanta milioni di passeggeri;

anche al Sud la situazione infrastrutturale risulta generalmente buona, con una fitta rete di aeroporti nazionali ed internazionali, tra i quali spiccano gli scali intercontinentali di Napoli e Catania;

al contrario il Centro Italia, rappresentato sostanzialmente dall'area romana, risulta in discontinuità rispetto all'offerta infrastrutturale aeroportuale delle altre due macroaree, disponendo del più grande aeroporto d'Italia ma che rappresenta l'unico scalo internazionale e intercontinentale dell'area, e di un secondo aeroporto oramai declassato e destinato ad altro uso;

tale anomalia rischia di nuocere all'intero sistema del trasporto passeggeri nazionale, che necessiterebbe di maggiore flessibilità per rispondere al previsto aumento di volume, e dovrebbe trovare una soluzione anche prescindendo dall'apertura della quarta pista a Fiumicino;

un secondo aeroporto risulta essere indispensabile e agirebbe in modo comple-

mentare rispetto all'aeroporto Leonardo da Vinci, e dovrebbe essere collocato in una zona strategica che già disponga di tutte le infrastrutture di trasporto veloce necessarie, quali arterie autostradali, linea ferroviaria ben collegata con Roma centro, e prossimità alla linea ad Alta Velocità verso altre destinazioni nazionali;

in questo senso appare percorribile l'adattamento a scalo civile dell'aeroporto di Frosinone, terzo aeroporto del Lazio attualmente dedicato al solo traffico militare; questo aeroporto, collocandosi nel Lazio Meridionale, potrebbe servire un bacino d'utenza di quasi dieci milioni di persone, allargando la sua area di influenza fino alla costa adriatica grazie alla trasversale appenninica;

il Sud del Lazio è l'area più densamente industrializzata della regione e la zona Frosinone-Anagni annovera il secondo polo industriale farmaceutico d'Europa, oltre a un immenso polo logistico che funge da crocevia fra il nord e tutto il Centro-Sud;

la realizzazione del nuovo scalo a Frosinone rappresenterebbe un sicuro beneficio per il territorio in termini di creazione di migliaia di posti di lavoro diretti e nell'indotto,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a favorire la celere conclusione dell'attività del tavolo tecnico in essere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per verificare e definire la fattibilità e la tempestica della costruzione di una stazione TAV in prossimità del sito di Frosinone/Ferentino, riconoscendo che tale infrastruttura renderebbe il progetto di importanza strategica a livello nazionale, valutando altresì l'opportunità della realizzazione di un nuovo aeroporto complementare al sistema aeroportuale romano, localizzato nell'area di Frosinone/Ferentino, in virtù della sua dotazione infrastrutturale preesistente e del potenziale bacino di utenza.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia economica, e, in particolare, all'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute;

nonostante il crollo dei movimenti aerei in epoca COVID, il divario è stato chiuso già nei due anni successivi alla pandemia, e oggi si assiste a una vera esplosione del mercato del trasporto aereo civile,

con riferimento, in particolare, all'area romana, le stime per il 2050 prevedono che il movimento passeggeri aumenterà a cento milioni l'anno, quasi il doppio rispetto al dato stimato per la fine dell'anno in corso, vale a dire 52 milioni di passeggeri;

per far fronte a tale richiesta di mercato, Aeroporti di Roma ha presentato il piano per un nuovo *terminal* da 35 milioni di passeggeri, che porterebbe lo scalo a una capacità superiore ai 90 milioni, ma che è legato alla possibilità di costruire una quarta pista, la cui realizzazione è tutt'ora allo studio;

l'estremo numero di voli operati da e per l'aeroporto di Fiumicino dipende anche dallo spostamento su tale scalo del traffico effettuato dalle compagnie aeree cosiddette *low cost*, che fino a pochi anni fa utilizzavano lo scalo di Ciampino, ora ridimensionato e il cui futuro come scalo civile appare molto incerto;

in ambito nazionale le tre macroaree Nord, Centro, Sud sono dotate di un parco infrastrutture aeroportuali in numero e tipologia nettamente diverso, il che rende il sistema nazionale fortemente disomogeneo;

l'Area Nord dispone di una rete di aeroporti forte, con una decina di scali aperti al traffico internazionale e, in particolare, tre aperti all'intercontinentale, e il sistema lombardo gestisce, con tre aeroporti a diversa vocazione – intercontinentale, nazionale ed europea e *low cost*, un

volume di traffico che nel 2024 si è attestato su sessanta milioni di passeggeri;

anche al Sud la situazione infrastrutturale risulta generalmente buona, con una fitta rete di aeroporti nazionali ed internazionali, tra i quali spiccano gli scali intercontinentali di Napoli e Catania;

al contrario il Centro Italia, rappresentato sostanzialmente dall'area romana, risulta in discontinuità rispetto all'offerta infrastrutturale aeroportuale delle altre due macroaree, disponendo del più grande aeroporto d'Italia ma che rappresenta l'unico scalo internazionale e intercontinentale dell'area, e di un secondo aeroporto oramai declassato e destinato ad altro uso;

tal anomalia rischia di nuocere all'intero sistema del trasporto passeggeri nazionale, che necessiterebbe di maggiore flessibilità per rispondere al previsto aumento di volume, e dovrebbe trovare una soluzione anche prescindendo dall'apertura della quarta pista a Fiumicino;

un secondo aeroporto risulta essere indispensabile e agirebbe in modo complementare rispetto all'aeroporto Leonardo da Vinci, e dovrebbe essere collocato in una zona strategica che già disponga di tutte le infrastrutture di trasporto veloce necessarie, quali arterie autostradali, linea ferroviaria ben collegata con Roma centro, e prossimità alla linea ad Alta Velocità verso altre destinazioni nazionali;

in questo senso appare percorribile l'adattamento a scalo civile dell'aeroporto di Frosinone, terzo aeroporto del Lazio attualmente dedicato al solo traffico militare; questo aeroporto, collocandosi nel Lazio Meridionale, potrebbe servire un bacino d'utenza di quasi dieci milioni di persone, allargando la sua area di influenza fino alla costa adriatica grazie alla trasversale appenninica;

il Sud del Lazio è l'area più densamente industrializzata della regione e la zona Frosinone-Anagni annovera il secondo polo industriale farmaceutico d'Europa, oltre a un immenso polo logistico che funge da crocevia fra il nord e tutto il Centro-Sud;

la realizzazione del nuovo scalo a Frosinone rappresenterebbe un sicuro beneficio per il territorio in termini di creazione di migliaia di posti di lavoro diretti e nell'indotto,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a favorire la celere conclusione dell'attività del tavolo tecnico in essere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per verificare e definire la fattibilità e la tempistica della costruzione di una stazione TAV in prossimità del sito di Frosinone/Ferentino, riconoscendo che tale infrastruttura renderebbe il progetto di importanza strategica a livello nazionale, valutando altresì l'opportunità della realizzazione di un nuovo aeroporto complementare al sistema aeroportuale romano, localizzato nell'area di Frosinone/Ferentino, in virtù della sua dotazione infrastrutturale preesistente e del potenziale bacino di utenza.

9/2678-A/14. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ruspandini.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra l'altro, agli articoli 3-ter e 6-ter, misure volte, rispettivamente, a garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di cooperazione di polizia in ambito migratorio;

il presidio di Polizia ferroviaria (Polfer) presso la stazione di Sondrio ha costituito per molti anni un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza della strategica tratta Tirano-Sondrio-Lecco-Milano;

la successiva soppressione del presidio, avvenuta nell'ambito di riorganizzazioni nazionali, ha determinato una signifi-

cativa riduzione della capacità di prevenzione e controllo su tale linea;

a seguito di una mobilitazione del territorio e di iniziative parlamentari (tra cui un'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-11857 del 14 luglio 2017 e l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/1660-A/5 da parte dell'Assemblea, il 18 settembre 2024), il Ministero dell'interno ha riaperto e reso operativo il presidio 1° dicembre 2025;

la riattivazione è stata accolta con favore dalle istituzioni locali, dalle organizzazioni sindacali e dalla comunità provinciale come un segnale concreto di attenzione;

la provincia di Sondrio è caratterizzata da una rete ferroviaria estesa, con flussi transfrontalieri significativi (interconnessione con la Ferrovia Retica Svizzera – UNESCO), ciò la rende una vera e propria « linea di frontiera » che richiede un presidio stabile;

le imminenti Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, con eventi ospitati in Valtellina, aumenteranno sensibilmente la presenza di passeggeri, rendendo indispensabile un presidio Polfer solido e pienamente operativo;

le organizzazioni sindacali della Polizia, pur esprimendo apprezzamento per la riapertura, hanno sottolineato la necessità di garantirne stabilità, continuità e un organico adeguato;

la sicurezza ferroviaria in Valtellina rappresenta un'esigenza strutturale e permanente per il territorio, che non può essere interpretata come una misura temporanea legata esclusivamente all'evento olimpico del 2026;

una futura chiusura o un ridimensionamento del presidio Polfer dopo il 2026 si configurerebbe come un grave arretramento per la sicurezza e la prevenzione nel territorio;

esponenti del Governo nazionale e regionale (tra cui il Sottosegretario agli interni Nicola Molteni e l'Assessore Mas-

simo Sertori) hanno pubblicamente riconosciuto il valore e la necessità della riapertura,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate dagli articoli 3-ter e 6-ter del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte:

a garantire il mantenimento stabile, permanente e non temporaneo del presidio di Polizia Ferroviaria presso la stazione di Sondrio, scongiurando ogni ipotesi di chiusura, soppressione o ridimensionamento successivo alla conclusione delle Olimpiadi Invernali 2026;

a consolidare l'inserimento strutturale del presidio nella pianta organica della Polizia Ferroviaria, assicurando un adeguato e continuativo numero di agenti assegnati e le conseguenti risorse finanziarie necessarie;

a dotare il presidio di Sondrio di mezzi, strumenti, formazione e turnazioni idonee a garantire un servizio efficiente e costante, anche attraverso l'impiego di personale a bordo dei treni lungo l'intera direttrice Tirano-Sondrio-Lecco-Milano;

a dare pieno seguito e coerenza alle dichiarazioni pubbliche rese da esponenti del Governo in occasione della riapertura del presidio;

a valorizzare le osservazioni e le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali della Polizia per assicurare l'efficienza e la stabilità operativa della struttura;

a promuovere, in coordinamento con regione Lombardia, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Trenord e gli enti territoriali competenti, l'adozione di ulteriori e complementari misure per il rafforzamento complessivo della sicurezza ferroviaria in provincia di Sondrio.

9/2678-A/15. Peluffo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 4, comma 1, prevede risorse aggiuntive

pari a 59,61 milioni di euro per l'anno 2025 dedicate ai Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026;

il *budget* preventivato nel *dossier* di candidatura per ospitare i giochi olimpici era di circa 1,5 miliardi di euro, con la promessa di contenere i costi utilizzando principalmente impianti esistenti, tuttavia, al 2025 la spesa stimata reale supera i 5,4-5,7 miliardi di euro, più di tre volte il preventivo iniziale;

senza nulla togliere all'importanza dell'evento sportivo dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, che rappresenta un'opportunità unica per promuovere l'Italia e lo sport a livello mondiale, tuttavia non può non stigmatizzarsi l'aumento spropositato dei costi, che, ad avviso dei firmatari, rappresenta evidentemente uno spreco massiccio di risorse pubbliche oltre ogni previsione ragionevole;

molte opere finanziate sono nuove infrastrutture considerate spesso inutili o sovradimensionate rispetto alle reali esigenze sportive, come la pista da bob di Cortina, la cui costruzione costa oltre 120 milioni di euro e che rischia di restare inutilizzata dopo i Giochi; peraltro per la pista di bob serviranno 1 milione e 400 mila euro l'anno per la manutenzione e al momento non è chiaro su chi graverà tale onere; in ogni caso questo tipo di spese pesa sulle casse pubbliche senza garantire un ritorno concreto o duraturo per la collettività;

tra l'altro la costruzione di infrastrutture causa danni ambientali rilevanti, tra cui l'abbattimento di larici secolari e un aumento significativo delle emissioni di gas serra, in un contesto di crisi climatica; inoltre, le procedure straordinarie adottate per accelerare i lavori hanno bypassato la partecipazione pubblica e le valutazioni ambientali strategiche, aumentando la percezione di spreco e mala gestione;

oltre ai costi diretti, si aggiungono incrementi dell'imposta di soggiorno e contributi per la gestione delle infrastrutture che graveranno sulle comunità locali e sul contribuente, con un impatto economico e

sociale che si estende ben oltre la durata dell'evento sportivo,

impegna il Governo:

a predisporre entro trenta giorni una relazione alle Camere sul fabbisogno finanziario residuo per i Giochi, con analisi dettagliata degli sforamenti di *budget*, degli interventi realmente necessari e delle alternative per evitare ulteriori oneri pubblici, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

ad accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in esame con ulteriori misure per garantire la trasparenza totale nella gestione delle risorse già stanziate, inclusa una verifica indipendente sull'impatto ambientale e sull'utilizzabilità post-evento delle infrastrutture realizzate.

9/2678-A/16. Amato, Caso, Orrico.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 4, comma 4, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse destinate alla società Sport e salute Spa per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù;

sempre all'articolo 4 il provvedimento all'esame, prevede risorse aggiuntive pari a 59,61 milioni di euro per l'anno 2025) dedicate ai Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026;

senza nulla togliere all'importanza dell'evento sportivo dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, che rappresenta un'opportunità unica per promuovere l'Italia e lo sport a livello mondiale, tuttavia non può non stigmatizzarsi l'aumento spropositato dei costi, che, ad avviso dei firmatari, rappresenta evidentemente uno spreco massiccio di risorse pubbliche oltre ogni previsione ragionevole;

la pratica sportiva nelle scuole rappresenta un elemento fondamentale per il benessere fisico, mentale e sociale delle

alunne e degli alunni, favorendo la crescita equilibrata e la prevenzione di fenomeni di sedentarietà e obesità infantile;

l'attività sportiva, svolta fin dall'età scolare, contribuisce allo sviluppo di valori fondamentali quali il rispetto delle regole, la collaborazione, la solidarietà e la capacità di gestione delle difficoltà;

la promozione dello sport a scuola costituisce un importante strumento di inclusione sociale e di contrasto alle diseguaglianze, permettendo a ragazze e ragazzi di tutte le estrazioni sociali di accedere alle pratiche motorie;

investire nella pratica sportiva scolastica rappresenta un investimento sul futuro della salute pubblica, riducendo nel lungo termine i costi sanitari legati a malattie croniche e migliorando la qualità della vita delle generazioni future,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 4, comma 4, con ogni opportuna iniziativa volta a destinare ulteriori risorse adeguate, stabili e incrementali per potenziare le infrastrutture scolastiche, la formazione degli operatori sportivi e le attività sportive curricolari ed extracurricolari.

9/2678-A/17. Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 4, comma 4, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse destinate alla società Sport e Salute S.p.A. per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù;

durante l'esame in sede referente è stato approvato con riformulazione un emendamento presentato dal gruppo Movimento 5 Stelle che introduce un principio di equità territoriale e trasparenza nella gestione delle risorse aggiuntive pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 destinate a Sport e Salute S.p.A. per la promozione

della pratica sportiva nelle scuole e per i nuovi Giochi della gioventù;

nella formulazione originaria l'emendamento stabiliva che, nell'assegnazione dei fondi, Sport e Salute adottasse criteri di equilibrio territoriale, assicurando la priorità ai progetti provenienti dalle istituzioni scolastiche, associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti o situati in aree interne e montane, dove l'accesso alle infrastrutture sportive e alle attività organizzate è più limitato;

nei piccoli comuni e aree interne, la carenza di impianti e operatori limita l'accesso allo sport per alunne, alunni, studentesse e studenti, accentuando divari sociali e sanitari rispetto alle zone urbane;

è innegabile che la diffusione capillare della pratica sportiva giovanile promuove la coesione territoriale e contribuisce a ridurre il divario sportivo e sociale tra aree urbane e periferiche,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 4, comma 4, con ogni opportuna misura normativa volta a riconsiderare la possibilità che, nell'utilizzo delle risorse per la promozione della pratica sportiva nelle scuole, la società Sport e Salute S.p.A. assicuri criteri di equilibrio territoriale, garantendo la priorità ai progetti sportivi promossi da istituzioni scolastiche, associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nelle aree interne, montane e nei piccoli comuni.

9/2678-A/18. Orrico, Amato, Caso.

La Camera,

premesso che:

l'atto in esame, all'articolo 1, comma 1, reca il rifinanziamento di alcune autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana-RFI S.p.A.;

nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e RFI per il periodo regolatorio 2022-2026 è presente il programma: velocizzazione attraversamento dinamico dello Stretto di Messina;

il programma prevede iniziative volte al rinnovo e *upgrading* della flotta per garantire la continuità territoriale dei servizi ferroviari. I servizi marittimi per la Sicilia sono assicurati con quattro navi ferroviarie ad uso esclusivo dei treni passeggeri e merci. Recentemente grazie agli investimenti effettuati nella scorsa legislatura, si è registrata l'entrata in esercizio delle navi traghetti di ultima generazione Iginia (inaugurata nel 2022) e Messina (in servizio dal 2013), a cui si aggiungono le navi ferroviarie Villa e Scilla e le navi passeggeri della controllata Bluferries;

nell'ambito del programma è previsto l'acquisto di due nuove navi idonee al traghettare treni completi di 200 metri senza operazione di scomposizione, con l'obiettivo di velocizzare le operazioni di attraversamento dinamico dello Stretto di Messina, e la realizzazione delle connesse infrastrutture di terra per l'adeguamento delle invasature;

gli interventi sono funzionali a garantire la continuità territoriale dei servizi ferroviari verso la Sicilia, assicurato continuativamente tramite il traghettamento dei treni passeggeri e merci tra Villa San Giovanni e Messina, e verso la Sardegna, svolto esclusivamente su richiesta delle Imprese ferroviarie per treni merci o trasporti di servizio;

nel 2021 è entrata in esercizio la 1^a nave (Iginia) e sono in corso attività per l'implementazione della propulsione ibrida sulla nave Iginia;

le attività negoziali della seconda nave non sono state ultimate a scapito del miglioramento della continuità e regolarità del servizio;

con l'ultimo aggiornamento per l'anno 2024 sono state registrate variazioni in negativo per ben 23 milioni di euro;

il Governo ha scelto di finanziare il vecchio progetto del Ponte sullo Stretto di

Messina impegnando ingenti risorse pubbliche nazionali e regionali per quest'opera;

la Corte dei conti ha recentemente sollevato rilevi evidenziando l'assenza di alternative e misure compensative, violazioni sulle modifiche contrattuali (articolo 72 direttiva appalti), mancato parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario (decreto-legge n. 201 del 2011), violazione della direttiva europea 92/43/CEE (« *Habitat* »), mancata acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il contratto di appalto espone lo Stato a un rischio finanziario significativo, prevedendo una penale di 1,45 miliardi di euro, nel caso in cui il progetto non venisse ultimato; su questo è mancata un'adeguata divulgazione delle informazioni sulla clausola penale, violando il principio di trasparenza, considerato l'enorme impatto sul bilancio pubblico,

impegna il Governo

alla luce di quanto in premessa, a rifinanziare l'autorizzazione di spesa in favore del trasporto marittimo dello Stretto di Messina volto a migliorare sotto il profilo trasportistico e ambientale l'attraversamento dinamico dello Stretto, garantendo i dovuti servizi di continuità territoriale.

9/2678-A/**19.** Santillo, Barbagallo, Simiani.

La Camera,

premesso che:

l'atto in esame, all'articolo 1 comma 1, reca il rifinanziamento di alcune autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria Italiana-RFI S.p.A.;

in Sicilia, strade, ferrovie e rete idrica, le condizioni di queste infrastrutture mostrano ancora diverse criticità e rischiano di mettere in difficoltà lo sviluppo economico della regione. Dal lato dei trasporti, infatti, stando all'indagine di Unioncamere, l'inefficienza delle strade ha contribuito in modo importante al calo

delle esportazioni registrato nel 2023. Insieme ad altri fattori di tardato sviluppo che riducono la competitività dei prodotti, l'export dell'Isola è crollato del 19,3 per cento, ovvero circa 8 miliardi di euro;

ad oggi, la rete ferroviaria è elettrificata al 58 per cento e solo il 16 per cento dei 1.396 chilometri tracciati nel territorio procede su doppio binario. In occasione dell'ultima conferenza stampa sullo stato di cantieri in Sicilia, ha ricordato che attualmente sono in corso lavori ma ancora la situazione è gravemente compromessa, con particolare riguardo alla provincia di Agrigento;

nella legge di bilancio per il 2025, un emendamento approvato grazie all'impegno parlamentare, finalizzato alle esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle per favorire la mobilità dei cittadini ha invece indicato la giusta direzione, ossia quella di migliorare le infrastrutture fondamentali per il territorio ma tale autorizzazione di spesa va certamente incrementata,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi di sostegno alle infrastrutture recati dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a destinare ulteriori fondi per la tratta ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle, alla messa in sicurezza della linea, alla sua velocizzazione e al miglioramento del servizio.

9/2678-A/**20.** Carmina.

La Camera,

premesso che:

l'atto in esame, all'articolo 1 comma 1, reca il rifinanziamento di alcune autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria Italiana-RFI S.p.A.;

gli investimenti pubblici nelle aree interne sono fondamentali per contrastare lo spopolamento e ridurre le diseguaglianze territoriali. Questi territori, spesso caratterizzati da servizi carenti e infrastrut-

ture limitate, rischiano di rimanere esclusi dai principali processi di sviluppo economico e sociale. Potenziare i trasporti, la connettività digitale e l'accesso ai servizi essenziali – come scuola, sanità e mobilità – significa restituire opportunità a comunità che oggi vivono condizioni di svantaggio;

allo stesso tempo, investire nelle aree interne favorisce la valorizzazione di risorse ambientali, culturali e produttive uniche, sostenendo filiere locali e nuove forme di imprenditorialità. Interventi mirati possono attrarre giovani, rafforzare il turismo sostenibile e generare un circolo virtuoso di crescita. In questo modo, le aree interne diventano non solo luoghi da preservare, ma motori di innovazione e sviluppo equilibrato per l'intero Paese;

la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è una politica pubblica pensata per contrastare il calo della popolazione e la crescente marginalità delle zone interne del Paese. L'obiettivo è garantire servizi fondamentali – come mobilità, istruzione e sanità – e favorire nuove forme di sviluppo economico; avviata nel periodo 2014-2020 e rinnovata per il ciclo 2021-2027, la strategia combina risorse nazionali ed europee per finanziare progetti integrati su base territoriale. Tra gli obiettivi principali vi è la garanzia dell'erogazione di servizi educativi, sanitari e di trasporto, spesso insufficienti nelle aree interne,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure di sostegno alle infrastrutture recate dal provvedimento in esame e richiamate in premessa, con ulteriori iniziative normative volte a rifinanziare il programma Strategia nazionale aree interne – con particolare riguardo al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade e delle tratte ferroviarie, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione

9/2678-A/21. Iaria.

La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con gli equilibri di finanza pubblica, di assumere ulteriori iniziative finalizzate al miglioramento delle infrastrutture stradali e ferroviarie nei comuni delle aree interne del Paese, al fine di migliorare l'accessibilità a dette aree.

9/2678-A/21. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Iaria.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento all'esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, incrementa di 4.423.830 euro per il 2025 e di 2.026.830 euro annui a decorrere dal 2026 le risorse previste per il finanziamento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, disponendo il conseguente incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato; nel testo originario del comma 3 in esame tale incremento era pari a 2.026.830 euro annui a decorrere dal 2025;

come sottolineato dalla relazione illustrativa del Governo al provvedimento in esame, tale incremento risponde alla necessità di garantire la possibilità a tutti gli attuali iscritti alle scuole di specializzazione delle suddette categorie (6.710 iscritti, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica) di beneficiare della borsa di studio;

la legge di bilancio per il 2025 aveva disposto che, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di area non medica venisse corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui, su base mensile, da parte delle stesse università presso cui operano le scuole di specializzazione e aveva pertanto già stanziato

risorse pari a 30 milioni di euro annui dal 2025 il finanziamento delle borse di studio corrisposte ai predetti specializzandi;

l'importo della borsa di studio per gli specializzandi non medici, sulla base delle predette risorse, corrisponde a 397 euro lordi al mese; un'esiguità incomprensibile soprattutto se paragonata alle borse degli specializzandi medici che è invece di circa 25 mila euro l'anno; una differenza che non ha alcuna ragione giuridica e né è rinvenibile in alcuna norma di legge; in alcuna norma di legge;

per equiparare le borse di studio degli specializzandi medici e non, servirebbero circa 136 milioni di euro risorse aggiuntive previste dall'emendamento,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2, comma 3 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a reperire, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, le risorse necessarie per equiparare le borse di studio di tutti gli specializzandi dell'area sanitaria, medici e non, in armonia con il pieno riconoscimento delle diverse professionalità che operano nel Servizio sanitario nazionale.

9/2678-A/22. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento all'esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, incrementa di 4.423.830 euro per il 2025 e di 2.026.830 euro annui a decorrere dal 2026 le risorse previste per il finanziamento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, disponendo il conseguente incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato; nel testo originario del comma 3 in esame

tale incremento era pari a 2.026.830 euro annui a decorrere dal 2025;

come sottolineato dalla relazione illustrativa del Governo al provvedimento in esame, tale incremento risponde alla necessità di garantire la possibilità a tutti gli attuali iscritti alle scuole di specializzazione delle suddette categorie (6.710 iscritti, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica) di beneficiare della borsa di studio;

la legge di bilancio per il 2025 aveva disposto che, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di area non medica venisse corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui, su base mensile, da parte delle stesse università presso cui operano le scuole di specializzazione e aveva pertanto già stanziato risorse pari a 30 milioni di euro annui dal 2025 il finanziamento delle borse di studio corrisposte ai predetti specializzandi;

per equiparare le borse di studio degli specializzandi medici e non, servirebbero circa 136 milioni di euro risorse aggiuntive previste dall'emendamento,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2, comma 3 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a reperire, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, le risorse necessarie per equiparare le borse di studio di tutti gli specializzandi dell'area sanitaria, medici e non, in armonia con il pieno riconoscimento delle diverse professionalità che operano nel Servizio sanitario nazionale.

9/2678-A/22. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5, comma 1, del provvedimento all'esame prevede l'attribuzione di

un contributo al Ministero della salute, non superiore a 110 milioni di euro, per l'anno 2025, per il pagamento di obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna e a transazioni;

le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del decreto in conversione non recano specificazioni sulle sentenze e transazioni richiamate dal predetto comma 1, tuttavia si ricorda che proprio di recente un significativo contenzioso è emerso tra i Servizi sanitari regionali e i soggetti assistiti circa il riconoscimento della gratuità delle prestazioni, inerenti all'ambito socio-assistenziale o connesse alle prestazioni socio-assistenziali, con riferimento alle patologie neurodegenerative come l'Alzheimer;

recenti sentenze (es. Corte d'appello di Milano 1644/2025, Consiglio di Stato) hanno infatti stabilito che le rette delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) devono essere interamente a carico dello Stato/Servizio sanitario nazionale (SSN) quando il ricovero è necessario per esigenze sanitarie, terapeutiche e per patologie neurodegenerative come l'Alzheimer, in quanto parte integrante del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione); questo principio ha chiaramente aperto alla possibilità per le famiglie di chiedere il rimborso delle somme già pagate, poiché l'assistenza sanitaria non è un servizio alberghiero, ma un diritto e molti studi legali stanno promuovendo azioni collettive per il riconoscimento di questi diritti e per ottenere rimborси;

qualora la permanenza in RSA per esigenze sanitarie, terapeutiche e per patologie neurodegenerative come l'Alzheimer sia legata a necessità mediche e terapeutiche, la quota è sanitaria e spetta al SSN, e non alle famiglie;

l'assistenza in RSA per patologie complesse è un diritto alla salute e non un onere economico per i cittadini, con la possibilità di recuperare le spese sostenute,

impegna il Governo

ad accompagnare la disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, intervenendo nel

primo provvedimento utile, per chiarire, senza alcun ulteriore indugio e dubbio, che l'assistenza in RSA per patologie complesse è un diritto alla salute e non un onere economico per i cittadini, assicurando sempre la possibilità di recuperare le spese sostenute.

9/2678-A/**23**. Sportiello, Di Lauro, Quarantini, Marianna Ricciardi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3-*quater* del provvedimento all'esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1 dispone un doppio trasferimento di proprietà prevedendo l'assegnazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I dallo Stato alla regione Lazio, con vincolo di destinazione perpetua a servizio ospedaliero pubblico, mentre l'ex ospedale Carlo Forlanini viene trasferito dalla medesima regione allo Stato;

al comma 2, si dispone inoltre che in caso di cessione degli immobili, l'eventuale maggior valore rispetto a quello di assunzione, confluisce interamente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato se il compratore è una PA inclusa nell'elenco ISTAT; invece, è ripartito per il 30 per cento al Fondo e il 70 per cento a investimenti sanitari, se il compratore non è una PA;

in sostanza, con questa seconda disposizione chiaramente si contempla la possibile cessione a soggetti privati, tanto del policlinico Umberto I quanto dell'ex ospedale Carlo Forlanini, a dispetto della locuzione innanzi expressa che stabilisce « il vincolo di destinazione perpetua a servizio ospedaliero pubblico »;

da numerose notizie di stampa dei mesi scorsi, è emersa spesso la notizia circa « la costruzione del nuovo Policlinico Umberto I su viale dell'Università », annunciata dal Presidente della regione Lazio quale opera grandiosa per il futuro della sanità romana e del campus universitario della Sapienza; tuttavia il progetto annun-

ciato presenta in realtà alcuni contorni incerti e fumosi, laddove ad esempio taluni organi di informazione hanno parlato di realizzare un sottopasso su viale dell'Università, chiudere la strada e trasformare quel tratto di Roma in una « bellissima agorà universitaria che renderebbe la Sapienza il più bel *campus* universitario d'Europa. » e che molti degli edifici rimanenti saranno trasformati in residenze universitarie e RSA, rendendo il luogo « pieno di vita ». Si immagina uno sbocco « con alberi e fontane in quello che oggi è viale dell'Università e domani potrà essere piazzale della Sapienza. »; insomma un vero e proprio paradiso;

con la recentissima interpellanza urgente della deputata Marianna Ricciardi ed altri n. 2-00688 è altresì rappresentata l'ulteriore notizia secondo cui si è deciso di dare in concessione un edificio del Policlinico Umberto I, uno dei più grandi ospedali pubblici d'Italia e d'Europa, a un gruppo di imprese sanitarie private per circa 12 anni; la gestione della struttura sarà dunque interamente privata, verranno svolte prestazioni in regime esclusivamente libero professionale intramoenia, quindi private, e saranno erogate da medici pubblici dipendenti, ma a pagamento per i cittadini, e il privato – non l'ospedale pubblico, il privato – incasserà la maggior parte dei ricavi; la logica sembrerebbe essere addirittura ben oltre il partenariato pubblico-privato poiché la struttura pubblica diventerebbe il contenitore per l'attività privata;

in risposta alla predetta interpellanza il Governo ha risposto che: « Ferma restando questa iniziativa, nell'ottica di reperire spazi propri per la libera professione, l'Azienda ha aderito a una procedura di partenariato pubblico-privato che consentirà di valorizzare il patrimonio immobiliare, in quanto la struttura in questione risulta attualmente allo stato di "rustico", ossia collabente, e pertanto attualmente inutilizzabile. Tale procedura consentirà, peraltro, l'internalizzazione di gran parte dell'ALPI ad oggi effettuata presso le strutture esterne. ... La regione, infine, ha sottolineato che l'iniziativa intrapresa rappresenta una valida soluzione di coopera-

zione tra un soggetto pubblico e i privati che consentirà di finanziare, costruire e gestire un'infrastruttura in un edificio attualmente in condizioni tali da risultare inutilizzabile e fornire un servizio di interesse pubblico, nonché, al tempo stesso, di adeguare l'organizzazione dell'ALPI alla normativa vigente. Tale iniziativa, ribadisce la regione, al contrario di quanto affermato dagli interpellanti, è assolutamente compatibile con una visione pubblicistica delle attività sanitarie, in quanto consentirà di ripristinare spazi aziendali oggi inagibili da destinare alle attività libero-professionali finora gestite tramite convenzioni in strutture private; »;

in sostanza, unendo quelle che sembrerebbero essere le tessere di un complesso puzzle, la disposizione all'esame non sembrerebbe impedire che gli edifici e gli spazi del Policlinico Umberto I, ancorché con vincolo di destinazione perpetua a servizio ospedaliero pubblico (e in tal senso, secondo la logica del partenariato pubblico-privato potrebbe rientrare anche l'ALPI) possano essere dati in cessione a soggetti privati,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa volta a prevedere che edifici e spazi del Policlinico Umberto I non possano essere ceduti in alcun modo a soggetti privati per la gestione di qualsivoglia prestazione sanitaria e sociosanitaria.

9/2678-A/**24.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3-*quater* del provvedimento all'esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1 dispone un doppio trasferimento di proprietà prevedendo l'assegnazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I dallo Stato alla regione Lazio, con vincolo di destinazione perpetua a servizio ospe-

daliero pubblico, mentre l'ex ospedale Carlo Forlanini viene trasferito dalla medesima regione allo Stato;

da notizie di stampa a commento della predetta disposizione, emergerebbe che il passaggio allo Stato dell'ex Forlanini, chiuso nel 2015, sarebbe propedeutico al trasferimento nell'immobile del Bambino Gesù; un trasloco già sancito nella dichiarazione di intenti firmata l'8 febbraio del 2024 tra il segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano;

recentemente, con il cosiddetto decreto-legge Agenas e Bambino Gesù, il Governo ha stanziato 20 milioni di euro ed ora, con la manovra finanziaria si appresta a stanziarne altri 50 milioni, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale;

indubbiamente l'ospedale pediatrico Bambino Gesù è un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale, tuttavia occorre anche ricordare che tra il Nord o al Sud del Paese, soprattutto quando si parla di salute dei bambini, vi è un divario assistenziale odioso;

il fenomeno della migrazione sanitaria infantile mette in evidenza questo divario e ogni anno migliaia di famiglie sono costrette a viaggi della speranza per cercare cure che non trovano nel proprio territorio;

non si tratta di eventi sporadici ma di «normalità» e riguarda bambini con patologie croniche, rare e ad alta complessità, in cui la qualità e la tempestività delle cure sono essenziali;

le cifre ufficiali, pur risalenti a qualche anno, ci dicono che i bambini sotto i 15 anni residenti al Sud vengono curati fuori regione nell'11,9 per cento dei casi, quasi il doppio rispetto ai coetanei del Centro-Nord (6,9 per cento); il divario cresce quando la malattia è più complessa: oltre un bambino su cinque del Mezzogiorno è costretto

a spostarsi, contro il 10,5 per cento dei coetanei settentrionali,

impegna il Governo

a finanziare e sostenere con misure dedicate e adeguate tutti gli ospedali pediatrici e materno-infantile italiani del Mezzogiorno, al fine di ridurre il divario territoriale nell'assistenza pediatrica.

9/2678-A/**25**. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di investimenti e infrastrutture, intervenendo, all'articolo 3, comma 1 sui cronoprogrammi procedurali del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, fissando termini stringenti al 31 dicembre 2026 per il raggiungimento degli obiettivi;

l'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame introduce disposizioni per l'utilizzo dei fondi PNRR da parte degli enti locali, con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, con specifico riferimento al monitoraggio degli interventi e all'utilizzo delle economie di progetto;

l'Italia è tuttavia caratterizzata da una diffusa presenza di piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti): sulla base delle rilevazioni più recenti i piccoli comuni italiani con meno di 5.000 abitanti sono 5.521. Essi rappresentano circa il 70 per cento dell'assetto amministrativo nazionale. Pur essendo numericamente preponderanti, ospitano circa il 17 per cento della popolazione nazionale totale (oltre 10 milioni di residenti);

i piccoli comuni custodiscono una parte rilevante del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, spesso costituito da edifici di culto e architetture religiose che rappresentano non solo beni artistici ma centri vitali di aggregazione sociale;

il patrimonio culturale ecclesiastico (chiese, oratori, parrocchie) è strettamente connesso con la vita, gli usi e le tradizioni delle comunità e la sua tutela è fondamentale per contrastare lo spopolamento delle aree interne;

oltre il 40 per cento dei luoghi di culto situati nei centri storici dei comuni sotto i 5.000 abitanti risulta altresì inutilizzato o abbandonato da diversi anni. Questa situazione genera gravi problemi di sicurezza, sia per la stabilità strutturale degli edifici religiosi stessi sia per l'incolumità delle abitazioni e delle attività situate nelle immediate vicinanze, spesso esposte al rischio di crolli o infiltrazioni: in proposito sarebbe opportuno considerare di individuare risorse aggiuntive destinate al censimento, alla messa in sicurezza e al recupero funzionale di tali beni, con procedure semplificate per i piccoli comuni e incentivi alla collaborazione tra enti locali, diocesi e soggetti privati, al fine di riconvertire questi spazi in centri culturali, sociali o turistici che possano rivitalizzare i centri storici e garantire la salvaguardia delle comunità residenti;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 1, Componente 3 (M1C3) « Turismo e Cultura 4.0 », prevede specifiche linee di intervento dedicate alla rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale (Misura 2), con l'obiettivo di valorizzare l'identità locale e migliorare l'attrattività turistica dei borghi;

molti piccoli comuni italiani, pur essendo depositari di un ingente patrimonio artistico religioso, faticano a reperire le risorse ordinarie necessarie per la manutenzione straordinaria, il restauro conservativo e la messa in sicurezza, anche dal punto di vista antisismico, di tali beni;

l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame dispone che gli obiettivi finali dei programmi PNC debbano essere raggiunti entro il 31 dicembre 2026, pena la revoca del finanziamento, rendendo urgente per l'annualità 2025 l'individuazione

di risorse certe e immediatamente cantierabili,

impegna il Governo

ad accompagnare, anche in un'ottica di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani e nelle zone rurali e di messa in sicurezza delle strutture in stato di abbandono, l'attuazione delle misure citate in premessa con ulteriori iniziative volte al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, in coerenza con i cronoprogrammi procedurali e finanziari di PNRR e PNC, finalizzate specificamente al recupero architettonico e alla messa in sicurezza del patrimonio artistico-religioso situato nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con particolare riferimento alle strutture localizzate nei centri storici aggrediti dal fenomeno della desertificazione, che, pericolanti ed abbandonate da tempo, possano arrecare danni alle abitazioni confinanti o adiacenti.

9/2678-A/**26**. Torto.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni economico-finanziarie con carattere di urgenza finalizzate al rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in corso, nel tentativo di far fronte ad alcune delle criticità che affliggono in maniera diffusa il Paese: fra queste una persistente e diffusa emergenza abitativa che colpisce in modo drammatico i giovani e le famiglie a basso reddito, nonché la popolazione studentesca fuori sede, a causa della cronica carenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di studentati universitari a canoni accessibili, soprattutto nei grandi centri urbani;

la bassa capacità reddituale, aggravata da un mercato del lavoro incapace di valorizzare la sua forza lavoro più qualificata e da politica fiscale che avvantaggia i redditi più elevati, di chi è all'inizio del proprio percorso professionale contribui-

sce, altresì, a creare una seria ipoteca nel percorso di realizzazione delle proprie aspettative a danno delle generazioni più giovani;

il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa e l'incremento delle risorse per le borse di studio degli specializzandi, recati dal decreto-legge in esame sono la fotografia di soluzioni parziali ed inefficaci che non recano soluzioni strutturali alle questioni sopra esposte;

occorre riconoscere, in questo contesto, la centralità degli enti locali e delle amministrazioni comunali nell'attuazione delle politiche di investimento, anche in relazione all'utilizzo efficace dei fondi PNRR;

la necessità di investimenti strutturali nel settore dell'abitare sociale rappresenta una priorità nazionale come ribadito anche nella Missione 5 – Inclusione e coesione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (decreto ministeriale 6 agosto 2021), che prevede specifici interventi per l'*housing* sociale e per l'ampliamento dell'offerta abitativa per studenti universitari, e deve essere supportata con le necessarie e congrue risorse finanziarie;

il Governo Meloni ha destinato ingenti risorse per la realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, risorse che, a fronte dell'emergenza sociale in atto, potrebbero essere immediatamente reindirizzate per finanziare un piano straordinario per la casa in favore dei comuni;

il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è stato oggetto da ultimo dei rilievi della Corte dei conti che ne ha bloccato l'*iter* di realizzazione anche in considerazione del fatto che il contratto di appalto espone lo Stato a un rischio finanziario significativo, prevedendo una penale di 1,45 miliardi di euro, nel caso in cui il progetto non venga ultimato,

impegna il Governo

al fine di garantire il diritto all'abitare e allo studio, ad accompagnare l'attuazione delle misure citate in premessa con ulteriori iniziative, anche normative, finaliz-

zate alla realizzazione, con carattere di urgenza e in accordo con gli enti territoriali, di un piano straordinario nazionale per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e di alloggi e residenze per studenti universitari fuori sede, con particolare attenzione ai poli universitari ad alta densità abitativa, prevedendo che le necessarie e idonee coperture finanziarie per il citato piano straordinario vengano reperite, anche in considerazione dei rilievi citati in premessa sollevati da ultimo dalla Corte dei conti, attraverso il definanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e la conseguente riallocazione delle risorse per lo scopo esposto in premessa.

9/2678-A/**27**. Donno, Morfino, D'Orso.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6-*ter*, introdotto in corso d'esame in sede referente, sottrae altri 20 milioni di euro, per l'anno in corso, il Fondo istituito e destinato dal Governo Conte 2 al riordino della polizia locale, per destinarli a non meglio identificati « interventi di cooperazione di polizia in ambito migratorio » – 20 milioni di euro erano già stati sottratti, per l'anno 2024, per la stessa finalità;

si segnala che con le predette sottrazioni di risorse il Fondo risulta del tutto svuotato per gli anni indicati;

al di là della finalità, ad avviso dei firmatari inintelligibile e comunque contestabile, appare improvvisto l'impovertimento del Fondo in parola, a fronte delle condizioni in cui versa il corpo della polizia locale, tra carenza di organico su tutto il territorio nazionale e la necessità di avviare un riordino delle funzioni, come risulta anche dalle proposte parlamentari e del

Governo attualmente in esame presso la Commissione affari costituzionali,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

a rivedere la disposizione di cui alla premessa e, avuto riguardo agli effetti applicativi e all'impatto sul comparto della polizia locale ivi considerati, ad adottare le misure necessarie al tempestivo reintegro delle risorse originariamente ad esso destinate e, al contempo, a prevedere il gravame finanziario della cooperazione di polizia in ambito migratorio su altre risorse a ciò deputate, tra le quali quelle di derivazione europea;

ad informare le competenti Commissioni parlamentari o, nel caso di attività soggiacenti alle misure di sicurezza nazionale, il Copasir nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge istitutiva, sulle risultanze della gestione dell'immigrazione e delle frontiere esterne svolta per il tramite degli interventi di cooperazione di polizia di cui alla premessa, unitamente all'utilizzo specifico delle relative risorse finanziarie.

9/2678-A/28. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3-quater del provvedimento all'esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1 dispone un doppio trasferimento di proprietà prevedendo l'assegnazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I dallo Stato alla regione Lazio, con vincolo di destinazione perpetua a servizio ospedaliero pubblico, mentre l'ex ospedale Carlo Forlanini viene trasferito dalla medesima regione allo Stato;

al comma 2, si dispone inoltre che in caso di cessione degli immobili, l'even-

tuale maggior valore rispetto a quello di assunzione, confluiscе interamente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato se il compratore è una PA inclusa nell'elenco ISTAT; invece, è ripartito per il 30 per cento al Fondo e il 70 per cento a investimenti sanitari, se il compratore non è una PA;

in sostanza, con questa seconda disposizione chiaramente si contempla la possibile cessione a soggetti privati, tanto del policlinico Umberto I quanto dell'ex ospedale Carlo Forlanini, a dispetto della locuzione innanzi espressa che stabilisce per il solo Policlinico Umberto I « il vincolo di destinazione perpetua a servizio ospedaliero pubblico »;

gli oneri di custodia e vigilanza dell'ex Forlanini restano a carico della regione Lazio fino ai lavori di riqualificazione o alla cessione, comunque non oltre il 31 dicembre 2030, con oneri a carico dell'Agenzia del demanio, oltre tale data;

la regione Lazio, inoltre, deve completare entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria sulla parte dell'ex Forlanini indicata nell'allegato 3.I trasferimenti sono esenti da oneri fiscali e avvengono in invarianza finanziaria per la finanza pubblica;

è inoltre modificato l'allegato V della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) concernente il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, con riferimento alla voce « Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario del Lazio » prevedendo una diversa destinazione delle risorse ivi previste: dalla medicina d'emergenza-urgenza ad altri interventi in ambito sanitario e socio-sanitario residenziale nell'ambito della regione Lazio; si dispone inoltre che i fondi predetti siano assegnati al Ministero della salute (anziché al Ministero dell'economia e delle finanze),

impegna il Governo

a non cedere in alcun modo e per qualsivoglia finalità, direttamente o indiretta-

mente, edifici e spazi dell'ex ospedale Carlo Forlanini a soggetti privati o a Stati esteri, salvaguardandone rigorosamente la natura e la finalità pubblica.

9/2678-A/**29.** Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento reca disposizioni in materia di infrastrutture e dei trasporti;

considerato che:

il comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo da ripartire per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po;

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita;

con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, sono stati posticipati i termini per l'aggiudicazione degli interventi a causa di numerose problematiche;

tali infrastrutture presentano infatti una serie di combinazione di problemi legati all'invecchiamento delle infrastrutture, alla gestione del traffico e a una crescente

problematica ambientale legata all'inquinamento del fiume stesso,

impegna il Governo:

a rifinanziare, anche con successivi interventi normativi, l'autorizzazione di spesa in favore della messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti sul fiume Po;

a prorogare le scadenze relative alle aggiudicazioni delle progettazioni al 31 dicembre 2026, al fine di non perdere le risorse già parzialmente impegnate.

9/2678-A/**30.** Barzotti, Iaria.

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento reca disposizioni in materia di infrastrutture e dei trasporti;

considerato che:

il comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo da ripartire per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po;

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita;

con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante

disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, sono stati posticipati i termini per l'aggiudicazione degli interventi a causa di numerose problematiche;

tali infrastrutture presentano infatti una serie di combinazione di problemi legati all'invecchiamento delle infrastrutture, alla gestione del traffico e a una crescente problematica ambientale legata all'inquinamento del fiume stesso,

impegna il Governo:

a rifinanziare, anche con successivi interventi normativi, l'autorizzazione di spesa in favore della messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti sul fiume Po;

a prorogare le scadenze relative alle aggiudicazioni delle progettazioni e degli interventi programmati al 31 dicembre 2026, al fine di non perdere le risorse già parzialmente impegnate.

9/2678-A/30. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Barzotti, Iaria.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 interviene su strumenti strategici per l'innovazione tecnologica e la formazione universitaria, mentre l'articolo 3 richiama i programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ambiti nei quali rivestono un ruolo crescente la ricerca scientifica, le competenze digitali avanzate e la collaborazione tra università, enti locali e sistema produttivo;

il rafforzamento dei percorsi di alta formazione, il sostegno ai giovani ricercatori, il potenziamento delle infrastrutture di ricerca e la creazione di ecosistemi dell'innovazione costituiscono fattori determinanti per la competitività dei territori e per accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica,

impegna il Governo

a promuovere, in sede attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame,

ulteriori iniziative di competenza, anche normative, volte a sostenere i percorsi di dottorato e i giovani ricercatori, a favorire il potenziamento delle infrastrutture universitarie di ricerca e a incentivare partenariati tra atenei, enti locali e sistema produttivo per lo sviluppo di ecosistemi dell'innovazione e di progetti ad alto contenuto scientifico.

9/2678-A/31. L'Abbate.

La Camera,

premesso che:

il trasporto su ferro offre numerosi vantaggi che lo rendono cruciale per la logistica merci e il trasporto passeggeri;

il *report Pendolaria 2025* indica che il ritardo infrastrutturale italiano rispetto agli altri grandi Paesi europei è enorme, ma non in relazione alle grandi opere (innanzitutto autostradali), bensì in relazione al trasporto su ferro nelle nostre aree metropolitane;

infatti, la dotazione di linee metropolitane delle città italiane messe assieme si ferma a 269,8 chilometri totali, ben lontano dai valori di Regno Unito (680,4 chilometri), Germania (657,2) e Spagna (615,6). Il totale di chilometri di metropolitane in Italia è inferiore, o paragonabile a quello di singole città europee come Madrid (293) o Parigi (245,6);

è necessario proporre investimenti certi ed adeguati per finanziare i progetti per le realizzazioni ed implementazione delle metropolitane al fine di ridurre il gap infrastrutturale rispetto alla media europea e creare nuovi collegamenti d'interscambio per favorire la sinergia tra le diverse modalità del sistema di mobilità urbano;

in tale prospettiva occorre garantire i finanziamenti pluriennali programmati per la realizzazione e l'implementazione di linee metropolitane delle città evitando rallentamenti nell'erogazione delle risorse e, di conseguenza, nella realizzazione delle opere infrastrutturali su ferro determinando gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei cit-

tadini che, già allo stato attuale, scontano un'offerta di servizio inferiore alla domanda,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a assicurare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del Paese anche garantendo tutti i finanziamenti pluriennali programmati per la realizzazione e l'implementazione di linee metropolitane delle città in considerazione dell'aumentata domanda di mobilità nei contesti urbani.

9/2678-A/32. Casu, Sarracino, Roggiani, Francesco Silvestri, Perantoni, Lomuti, Giachetti, Soumahoro, Borrelli.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente con un emendamento dei relatori è stato introdotto all'articolo 3, il comma 4-quater, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze alla sottoscrizione, nell'anno 2025, delle quote dei fondi istituiti da INVIMIT SGR S.p.A. entro il limite massimo di 170 milioni di euro, al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche;

di recente INVIMIT SGR S.p.A. società di gestione del risparmio detenuta al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, è entrata come socio sostenitore nella fondazione *no profit* « Roma REgeneration Ets », lanciata per sostenere la crescita e lo sviluppo della Capitale, presieduta da Gianluca Lucignano e fondata da DeA Capital, Fabrica Immobiliare (Caltagirone) e Investire Sgr (Banca Finnat);

sembrerebbe quindi configurarsi l'ingresso dello Stato nella rigenerazione ur-

bana mentre le risorse pubbliche entrano in una fondazione partecipata dai privati;

il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 delinea, sulla base delle nuove regole della *governance* economica europea, un percorso di finanza pubblica sostenibile, integrando riforme e investimenti (PNRR e misure proprie) per migliorare crescita, resilienza e sostenibilità, con l'obiettivo di uscire dalla procedura di *deficit* eccessivo, attraverso aggiustamenti graduuali del saldo primario strutturale e riforme mirate in settori chiave come Giustizia, Fisco e PA;

risulta chiaro come in questo contesto il ruolo del Governo sia centrale nel definire le traiettorie, implementare le riforme e coordinare gli sforzi con le indicazioni europee per garantire la stabilità finanziaria e la crescita economica del Paese;

un ruolo quello del Governo che deve essere improntato, dunque, alla massima trasparenza;

il tema della rigenerazione urbana si interseca con quello del Piano Casa che, ad avviso del presentatore del presente atto di indirizzo, sarà utile solo ai fondi immobiliari privati;

nelle scorse settimane il mondo finanziario è stato scosso dall'operazione di acquisizione da parte di Monte dei Paschi di Siena di Mediobanca, una operazione bancaria, attualmente all'attenzione della magistratura, per la quale sembrerebbe ipotizzarsi che ci sia stato un ruolo poco attivo in termini di vigilanza da parte degli organi competenti,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione degli interventi previsti nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche di carattere normativo al fine di assicurare la massima trasparenza nell'ambito dell'operazione prevista dall'articolo 3, comma 4-quater.

9/2678-A/33. Dell'Olio.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente con un emendamento dei relatori è stato introdotto all'articolo 3, il comma 4-quater, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze alla sottoscrizione, nell'anno 2025, delle quote dei fondi istituiti da INVIMIT SGR S.p.A. entro il limite massimo di 170 milioni di euro, al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche;

di recente INVIMIT SGR S.p.A. società di gestione del risparmio detenuta al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, è entrata come socio sostenitore nella fondazione *no profit* « Roma REgeneration Ets », lanciata per sostenere la crescita e lo sviluppo della Capitale, presieduta da Gianluca Lucignano e fondata da DeA Capital, Fabrica Immobiliare (Caltagirone) e Investire Sgr (Banca Finnat);

sembrerebbe quindi configurarsi l'ingresso dello Stato nella rigenerazione urbana mentre le risorse pubbliche entrano in una fondazione partecipata dai privati;

il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 delinea, sulla base delle nuove regole della governance economica europea, un percorso di finanza pubblica sostenibile, integrando riforme e investimenti (PNRR e misure proprie) per migliorare crescita, resilienza e sostenibilità, con l'obiettivo di uscire dalla procedura di *deficit* eccessivo, attraverso aggiustamenti graduali del saldo primario strutturale e riforme mirate in settori chiave come Giustizia, Fisco e PA;

risulta chiaro come in questo contesto il ruolo del Governo sia centrale nel definire le traiettorie, implementare le riforme e coordinare gli sforzi con le indicazioni europee per garantire la stabilità finanziaria e la crescita economica del Paese;

un ruolo quello del Governo che deve essere improntato, dunque, alla massima trasparenza;

il tema della rigenerazione urbana si interseca con quello del Piano Casa che, ad avviso del presentatore del presente atto di indirizzo, sarà utile solo ai fondi immobiliari privati,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione degli interventi previsti nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche di carattere normativo al fine di assicurare la massima trasparenza nell'ambito dell'operazione prevista dall'articolo 3, comma 4-quater.

9/2678-A/**33.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Dell'Olio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni economico-finanziarie con carattere di urgenza finalizzate al rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in corso;

in particolare, l'articolo 3 prevede che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026;

a un anno dalla scadenza del PNRR gli investimenti infrastrutturali accusano ritardi significativi soprattutto nel settore idrico che vede stanziati oltre 5,3 miliardi di euro di fondi diretti;

si tratta, come evidente, di investimenti fondamentali per affrontare criticità storiche e ridurre il divario territoriale con il Mezzogiorno, finalizzando risorse alla realizzazione di nuove infrastrutture idriche

primarie su tutto il territorio nazionale, alla riparazione, digitalizzazione e monitoraggio integrato delle reti idriche in modo da diminuire le perdite di acqua, al potenziamento e l'ammodernamento del sistema irriguo nel settore agricolo, alla depurazione delle acque reflue da riutilizzarsi in agricoltura e manifattura;

tali interventi rivestono particolare rilevanza per le regioni del Mezzogiorno, dove le perdite della rete arrivano al 50 per cento, gli utenti subiscono interruzioni che superano le 220 ore annue e la mancata conformità alle direttive europee nella gestione delle acque reflue urbane comporta notevoli costi per la finanza pubblica (secondo i dati della Corte dei conti, la causa C-251/17 è costata all'Italia oltre 210 milioni di euro e ne costerà altri 300 milioni fino al 2030);

nonostante le gravi carenze infrastrutturali di lungo periodo, secondo lo studio di Ref Ricerche « PNRR e servizio idrico », a giugno 2025 solo il 2 per cento degli interventi previsti dal PNRR risulta concluso, ol-

tre il 51 per cento delle opere è ancora in fase di collaudo e il 37 per cento di esecuzione;

con particolare riferimento alla Sicilia, interessata da una grave emergenza idrica, la maggior parte degli investimenti resta ancora da realizzare e, come rilevato dalla stessa regione, sono stati eseguiti appena il 31,63 per cento dei pagamenti nei confronti delle ditte appaltatrici,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione degli interventi previsti nel provvedimento in esame con ulteriori urgenti iniziative, anche normative, finalizzate a garantire la tempestiva e corretta attuazione degli investimenti del PNRR e assicurare la celere realizzazione degli interventi finanziati nel rispetto del cronoprogramma, con particolare riferimento agli investimenti nel settore idrico e nel settore delle acque reflue.

9/2678-A/**34.** Morfino.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA***Iniziative per il potenziamento delle risorse umane e finanziarie destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità, al fine di garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza – 3-02373***

ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, BALDINO e PENZA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

in ordine al tema della sicurezza, gli interroganti rappresentano condivisione e il proprio sostegno alla misura, introdotta dalla maggioranza parlamentare, che integra le risorse necessarie al pagamento dei compensi delle forze dell'ordine per le ore di lavoro straordinario, ma preme agli stessi segnalare i dati sciorinati dal Ministro interrogato nella risposta ad una recente interrogazione a risposta immediata in Assemblea — le 38.000 unità di personale assunto, per tutti e tre i corpi della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri — al fine di sottolineare che quelle unità, cumulative, non hanno coperto nemmeno i pensionamenti relativi a ciascuno dei corpi per i medesimi anni — ciò è dimostrato dal rapporto del Ministero dell'interno, che indica in 11.340 unità la carenza di organico della sola Polizia di Stato al 31 dicembre 2024;

in ordine ai dati sulla criminalità del 2025, «calano gli omicidi», come rilevato dal Ministro interrogato, ma gli interroganti si riferiscono, ora come allora, e come risulta dall'indice di criminalità relativo al 2025, all'aumento di spaccio, furti, borseggi, estorsioni — con veri e propri picchi — e un incremento del 50 per cento delle violenze sessuali (a Roma, questo dato raggiunge il 67 per cento);

gli interroganti segnalano, altresì, i casi di assalti e azioni violente da parte di gruppi di matrice fascista, la violenza giovanile, spesso di branco, e le *baby gang*;

dalla ricerca sul campo svolta da Ipsos a livello nazionale nel mese di luglio 2025 emerge, espresso dai cittadini, un quadro di altissima percezione di insicurezza e di presenza di microcriminalità, che si acuisce nelle ore notturne, nelle periferie, nelle stazioni ferroviarie e alle fermate dei bus, nei parcheggi;

in proposito, gli interroganti contestano l'assenza di politiche di prevenzione a tutela dell'integrità dei cittadini, i 40 milioni di euro sottratti al fondo per la polizia locale, istituito dal Governo Conte II, decisioni che confliggono, ad avviso degli interroganti, con i dati sulla percezione di insicurezza nel territorio nazionale, con la carenza d'organico della Polizia di Stato e della polizia locale, con la scarsità dei presidi, con le aree di disagio, vulnerabilità e devianza giovanile in aumento —:

se non intenda garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza delle loro città e delle loro strade, in centro e in periferia, e sostenere le amministrazioni locali nel contrasto alla criminalità, adottando misure di prevenzione corredate delle relative e necessarie risorse. (3-02373)

Iniziative per contrastare l'aumento della criminalità urbana, con particolare riferimento al rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine – 3-02374

PASTORELLA, RICHETTI, ROSATO, BENNETTI, GRIPPO, D'ALESSIO, BENZONI,

RUFFINO, ONORI e SOTTANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nonostante nei primi mesi del 2025 sia stata registrata una diminuzione dei reati gravi in Italia, permane un alto livello di insicurezza percepita, anche a causa dell'aumento degli episodi di microcriminalità, soprattutto nelle città metropolitane che vedono quasi la metà dei crimini denunciati;

le grandi città registrano importanti incrementi rispetto al 2019, soprattutto con riferimento ai delitti di strada, i quali, per alcune tipologie specifiche, hanno un'incidenza del 25 per cento di criminalità minorile. Queste aree urbane arrivano a ospitare durante il giorno un numero quasi doppio di utenti rispetto alla popolazione residente, anche per l'importante afflusso turistico, con conseguenze sulla gestione dell'ordine pubblico;

i dati ufficiali raccolgono le denunce registrate, ma non tengono naturalmente conto di altri fenomeni di insicurezza favoriti da contesti di degrado urbano e disagio sociale, che si annida, in particolare, nelle periferie urbane;

seppur i dati del Ministero dell'interno mostrino una lieve diminuzione complessiva dei reati, permangono alcune criticità persistenti. Il 2024 rappresenta il quarto anno consecutivo di aumento delle denunce e diventa il secondo di fila in cui vengono superati i livelli di criminalità pre-COVID;

addentrandosi nelle statistiche, emerge come ad essere in aumento è, in particolar modo, quella che viene definita « microcriminalità di strada »: oltre a un aumento generale dei dati relativi ai furti, crescono i delitti di strada con specifico riferimento a rapine (+1,8 per cento), ai reati connessi con gli stupefacenti (+3,9 per cento) e alle violenze sessuali (+7,5 per cento);

le carenze di organico delle forze dell'ordine, frutto anche del blocco del *turn-over* del personale avvenuto negli anni precedenti, non consente a oggi un presidio

esaustivo del territorio, in particolare nelle ore notturne e nelle aree più periferiche. Alla luce di questi dati, appare evidente che qualsiasi investimento sulla sicurezza debba contemplare un piano assunzionale straordinario per il raggiungimento della dotazione organica *standard* e non la sola introduzione di nuove fattispecie di reato —:

quali iniziative intenda promuovere per contrastare l'aumento della criminalità urbana, soprattutto al fine di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, e se ritenga di intervenire sulla dotazione organica delle forze dell'ordine. (3-02374)

Risultati dell'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi nei contesti urbani in relazione all'istituzione delle cosiddette zone rosse – 3-02375

BORDONALI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

tra le diverse misure messe in campo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminosi o di illegalità diffusa anche nei contesti urbani, l'istituzione delle cosiddette zone rosse rappresenta uno strumento strategico che, assieme ad altri, come le operazioni interforze ad alto impatto o il cosiddetto daspo urbano, ha come fine quello di ristabilire la legalità, garantire la tutela della sicurezza urbana e restituire la libera e sicura fruibilità degli spazi pubblici ai cittadini;

dopo la direttiva del Ministro interro-gato e una prima fase nelle tre grandi aree metropolitane di Roma, Milano e Napoli, la previsione di zone rosse, istituite con ordi-nanza prefettizia e per quei contesti urbani più a rischio, si è poi estesa ad altre città, alla luce anche degli ottimi risultati fino ad allora conseguiti;

tale strumento consente, infatti, da una parte una vigilanza rafforzata dei luoghi più esposti a fenomeni di degrado so-ciale o con un'alta concentrazione di per-sone e attività commerciali che possono più attrarre episodi di microcriminalità, dal-l'altra l'allontanamento di soggetti già re-sponsabili di attività illegali o che rappre-sentano un rischio e pericolo per la collet-tività e la fruizione dei luoghi;

pertanto, l'individuazione di determi-nate aree urbane quali «zone rosse» si inserisce nella più ampia strategia di ac-crescere gli *standard* di prevenzione e re-pressione delle più diffuse dinamiche de-linquenziali, restituendo ai cittadini mag-giore sicurezza nei contesti in cui vivono –:

quali siano ad oggi i risultati conse-guiti, con particolare riguardo ai dati dei controlli e dei provvedimenti di allontana-mento adottati nelle cosiddette zone rosse istituite dalle prefetture. (3-02375)

Iniziative per rafforzare l'organico delle forze di polizia a Roma, anche al fine di contrastare strumentalizzazioni estremiste nei confronti degli stranieri sul tema della sicurezza, alla luce della recente iniziativa di Forza Nuova nel quartiere romano di Torpignattara – 3-02376

ZARATTI, ZANELLA, BONELLI, BOR-RELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRI-MALDI, MARI e PICCOLOTTI. — Al Mi-nistro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'organico delle forze di polizia a Roma è pesantemente sottodimensionato rispetto alle esigenze, con circa 6.000 agenti di polizia e 4.000 carabinieri; ne servirebbero

molti di più per garantire sicurezza ade-guata, soprattutto per gli eventi giubilari;

alcuni sindacati delle forze dell'ordine denunciano che, nonostante le promesse di investimenti, nel disegno di legge di bilan-cio per il 2026 sono previste solo misure che allungano l'età pensionabile e non sono previste assunzioni sufficienti a compen-sare uscite e garantire organici adeguati;

secondo la Relazione annuale 2025 presentata a Roma, il narcotraffico conti-nua a essere la « principale fonte di arric-chimento della criminalità organizzata »;

nel 2024 — l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati affidabili — sono stati denunciati a Roma circa 271.033 reati. Questo dato colloca Roma al primo posto tra le città italiane per volume assoluto di denunce in quell'anno; mancano ancora i dati del 2025, ma il *trend* è crescente nel primo semestre;

a livello nazionale, i reati denunciati sono aumentati nel 2024 del +1,7 per cento rispetto al 2023, raggiungendo circa 2,38 milioni di denunce complessive;

in questo contesto di propaganda e promesse mancate di sicurezza dei citta-dini si insinua la strumentalizzazione di organizzazioni eversive come Forza Nuova, che, a seguito di un episodio di violenza subita da una ragazza a Tor Tre Teste da parte di un gruppo di persone di origine nordafricana, sabato 6 dicembre 2025, con il consueto *slogan* « Arruolati », aveva lan-ciato un appello a partecipare a ronde, presentate come interventi di tutela degli abitanti del quartiere (ma solo se italiani), ma che in realtà a parere degli interroganti mirano a individuare e stigmatizzare le persone straniere, alimentando l'idea di un presunto pericolo legato all'immigrazione;

dopo le richieste di Forza Nuova c'è stata una risposta durissima e democratica da parte della comunità di Torpignattara;

Forza Nuova, se la manifestazione non fosse stata vietata, avrebbe cavalcato la vicenda per indirizzare l'attenzione contro gli stranieri, strumentalizzando un fatto tragico che richiede invece rispetto, cautela

e analisi lontane da semplificazioni, fermo restando l'accertamento delle responsabilità individuali –:

quali provvedimenti di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per impedire, anche per il futuro, che una città medaglia d'oro della Resistenza possa essere ferita da dimostrazioni di prepotenza di gruppi di esaltati che usano il tema della sicurezza per fare proseliti e per gettare preoccupazione e angoscia tra la popolazione e, conseguentemente, se non intenda dotare Roma di un adeguato organico di personale e strumenti investigativi atti a invertire il *trend* negativo di reati tentati e consumati. (3-02376)

Iniziative per la tutela e la promozione del diritto alla famiglia – 3-02377

BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAHONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

secondo l'ultimo rapporto Censis, la spesa sanitaria privata ha un onere medio di 580 euro *pro capite*, pari a quasi 2.000 euro per nucleo familiare;

i salari reali risultano inferiori dell'8,7 per cento rispetto al 2007, una perdita del potere d'acquisto del 6,1 per cento e un aumento del 23 per cento del costo del carrello della spesa tra il 2019 e il 2024, fattori che contribuiscono a incidere sulla sostenibilità economica della genitorialità e sulle prospettive di natalità;

il medesimo rapporto evidenzia un progressivo aumento degli inattivi tra i giovani (+160.000 in un solo anno), mentre l'84,5 per cento dei nuovi occupati è concentrato tra gli *over 50*: una dinamica che ostacola l'autonomia economica giovanile e la possibilità di costruire progetti familiari stabili;

sono 8,8 milioni le persone che vivono da sole in Italia, di cui il 55,2 per cento ha più di sessant'anni: ogni 100 persone sole con almeno 60 anni ci sono oggi in Italia

solo otto badanti, mentre il 64,3 per cento di chi ha in famiglia una persona non autosufficiente è il *caregiver* principale, se non l'unico, che cura questa persona. Di questi, l'89,2 per cento afferma che l'impegno nei confronti del familiare limita il tempo disponibile per il lavoro e per altre attività personali (il 93,4 per cento nel caso di donne) e che lo stress psicologico condiziona fortemente l'attività di cura (88,3 per cento);

risultano in crescita anche il disagio abitativo, le difficoltà a sostenere i costi dell'istruzione dei figli e l'aumento della quota di famiglie che rinvia o rinuncia alla maternità e paternità per incertezza economica, fragilità occupazionale e insufficienza dei servizi di supporto;

a parere degli interroganti, nonostante le reiterate dichiarazioni politiche del Presidente del Consiglio dei ministri sulla centralità della famiglia, dopo tre anni di Governo la condizione dei nuclei familiari italiani è peggiorata, segnata da un aumento dei costi essenziali, dalla riduzione del reddito reale e dall'indebolimento delle condizioni economiche e sociali che incidono sulle scelte di genitorialità –:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per sostenere le famiglie e garantire una progettualità familiare che oggi risulta sempre più compromessa dall'assenza di misure di tutela e di promozione del diritto alla famiglia. (3-02377)

Iniziative per politiche organiche volte a contrastare il declino demografico del Paese – 3-02378

MALAVASI, CIANI, FURFARO, GIRELLI, STUMPO, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

il calo demografico rappresenta una delle principali minacce per la sostenibilità sociale, economica e previdenziale del Paese e richiederebbe politiche strutturali,

stabili e pluriennali; tuttavia, il Governo continua a rispondere con misure episodiche e frammentate, più orientate alla comunicazione politica che a un reale sostegno alle famiglie;

la situazione demografica è ormai allarmante: nel 2024 le nascite sono scese a 369.944, registrando un ulteriore -2,6 per cento rispetto al 2023, mentre la fecondità media è crollata al minimo storico di 1,18 figli per donna; ancora più preoccupanti sono i dati del 2025, con un calo del 6,3 per cento delle nascite nel solo periodo gennaio-luglio rispetto allo stesso intervallo del 2024, a conferma che il declino demografico non solo prosegue, ma sta accelerando;

a parere degli interroganti, nonostante la gravità del quadro, il Governo continua a proporre un insieme di misure eterogenee – dal *bonus* nuove nascite al *bonus* asilo nido, al *bonus* mamme lavoratrici, fino ai vari incentivi per studenti e famiglie numerose – che restano iniziative isolate, prive di una visione organica e incapaci di garantire alle coppie quella continuità, prevedibilità e stabilità necessarie per affrontare la scelta di avere un figlio;

i dati disponibili confermano l'inefficacia di questo approccio: il *bonus* asilo nido ha sostenuto nel 2024 circa 521.000 bambini e il *bonus* mamme lavoratrici ha coinvolto 667.000 donne (865.000 stimate nel 2025), senza alcun impatto misurabile sul tasso di fecondità, che continua a diminuire;

per misure come il *bonus* nuove nascite 2025 non esiste alcun monitoraggio pubblico su domande e benefici erogati, riflettendo una gestione poco trasparente e impedendo ogni valutazione sull'efficacia reale;

la scelta di puntare su *bonus* a termine, invece che su servizi pubblici adeguati, alimenta disuguaglianze territoriali, incertezza e non affronta i fattori strutturali che frenano la natalità: precarietà lavorativa, aumento del costo della vita, carenza di servizi educativi 0-3 anni, mancanza di alloggi accessibili e difficoltà nella conciliazione vita-lavoro;

un ruolo decisivo spetta anche ai congedi parentali che restano limitati, con forti squilibri di genere, con un impatto negativo sulla partecipazione femminile al lavoro e quindi sulle scelte di maternità –:

quali iniziative il Governo intenda finalmente assumere per superare la logica dei *bonus spot* e adottare politiche organiche – servizi 0-3 anni, congedi pienamente retribuiti e paritari, misure di conciliazione, lavoro stabile e politiche abitative – realmente in grado di incidere sul declino demografico del Paese. (3-02378)

Ulteriori iniziative per la promozione in termini economici e culturali del settore agroalimentare, con particolare riferimento alla candidatura della cucina italiana alla Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco – 3-02379

BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CERRETO, ALMICI, CARETTA, CIABURRO, GORI, LA SALANDRA, MALAGUTI, MARCETTO ALIPRANDI e MATTIA. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere – premesso che:

rappresenta un importante traguardo per l'Italia la valutazione tecnica positiva rilasciata dagli organismi consultivi alla candidatura della cucina italiana alla Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco;

il primo parere tecnico positivo sarà sottoposto alla decisione finale del Comitato intergovernativo che si riunirà in India a New Delhi dall'8 al 13 dicembre 2025;

la candidatura, promossa dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mira a riconoscere l'importanza della cucina italiana, non tanto e non solo come specificità gastronomiche, ma come patrimonio vivo e modello culturale, costruito su un solido *corpus* di abitudini culinarie e metodi di preparazione che spesso conservano un carattere artigia-

nale, fatto di diversità territoriale e trasmissione dei saperi;

come ha sottolineato il Ministro interrogato, « la nostra cucina non è solo la realizzazione di un piatto ma quello che il piatto racconta: la ricerca, la trasformazione, la contaminazione di secoli di storia, la capacità di produrre tenendo conto della sostenibilità ambientale e sociale. (...) Intorno alla cucina italiana ci sono ambiente, turismo, economia, produzione »;

in particolare, il Rapporto agroalimentare Ismea 2025 descrive un sistema che è insieme motore economico e patrimonio identitario dell'Italia: una filiera solida, capace di reagire alle turbolenze esterne e di crescere sui mercati internazionali nonostante instabilità geopolitica e nuove spinte protezionistiche. I numeri confermano un contributo fino al 15 per cento del prodotto interno lordo lungo l'intera filiera, con primati europei che testimoniano competitività, investimenti e qualità. In questo quadro, l'*export* resta decisivo: nel 2024 ha sfiorato i 70 miliardi di euro e la crescita prosegue nel 2025. Gli Stati Uniti si confermano uno sbocco imprescindibile, con 7,8 miliardi di euro nel 2024, trainati dai prodotti simbolo del *made in Italy*, dal vino all'olio, dalla pasta ai formaggi stagionati;

l'eccezionale sostegno pubblico mobilitato negli ultimi anni dal Governo, con risorse pari a 15 miliardi di euro per filiere, innovazione e occupazione giovanile, va nella direzione di rafforzare la capacità competitiva del sistema e valorizzarne l'eccellenza –:

quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere a sostegno dell'obiettivo descritto in premessa e, in particolare, della « cucina tricolore » e, in generale, del settore agroalimentare, che stanno dando risultati concreti e meritano di essere sempre più tutelati e promossi nel mondo, non solo in termini economici, ma anche culturali, a memoria delle generazioni future.

(3-02379)

Effetti del bando volto ad incentivare l'acquisto di libri da parte delle biblioteche,

con particolare riferimento alle aree interne e alle periferie – 3-02380

PAOLO EMILIO RUSSO. — *Al Ministro della cultura.* — Per sapere — premesso che:

l'impegno del Governo per sostenere la diffusione della lettura e la valorizzazione della filiera editoriale è stato rafforzato con un ulteriore stanziamento previsto a favore delle biblioteche;

ulteriori 30 milioni di euro sono stati destinati per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, in armonia con gli intenti del « Piano Olivetti », il quale si pone, tra gli altri fini, la valorizzazione delle biblioteche quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale, nonché la promozione, la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare;

nell'ultima settimana di ottobre 2025, dunque, sono stati trasferiti ulteriori 30 milioni di euro al Ministero della cultura per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche e il *plafond* complessivo del bando della direzione generale biblioteche è passato così da 30 a 60 milioni di euro; la partecipazione è stata ampia e si è registrato un significativo numero di domande ammesse –:

quali siano stati complessivamente gli esiti del bando e quali ricadute positive esso produrrà, con particolare attenzione alle biblioteche delle aree interne, dei borghi, delle periferie e del Mezzogiorno, dove tali risorse rappresentano un presidio culturale essenziale e uno strumento di contrasto alle disuguaglianze territoriali.

(3-02380)

Iniziative di competenza nell'ambito dei programmi di cooperazione previsti dal Piano Mattei – 3-02381

LUPI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, RO-

MANO, SEMENZATO e TIRELLI. — *Al Ministro della cultura.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 9 della Costituzione recita: « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione »;

l'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 125, afferma: « La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata “cooperazione allo sviluppo”, è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia »;

l'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024, recita: « Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato “Piano Mattei”, documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani »;

l'8 ottobre 2024, durante l'audizione di fronte alle VII Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulle linee programmatiche del suo dicastero, il Ministro interrogato ha sostenuto la centralità del Piano Mattei per l'Africa ai fini della « strategia di proiezione » all'estero della cultura italiana. E ha dichiarato: « L'Italia può mettere a disposizione dei Governi africani le sue straordinarie competenze tecniche per la valorizzazione del patrimonio culturale africano, in un'ottica di sviluppo e di crescita »;

l'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2025, recita: « Al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato » —:

quali iniziative di competenza abbia assunto e quali intenda assumere al fine di attuare i programmi di cooperazione previsti dal Piano Mattei.
(3-02381)

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



19ALA0173520